

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 11 - Articolo 26) .....	35
Missioni valevoli nella seduta del 17 novembre 2004 .....	3	(Sezione 12 - Articolo 27) .....	36
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal Senato) .....	3	(Sezione 13 - Articolo 29) .....	36
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	4	(Sezione 14 - Articolo 31) .....	38
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 15 - Articolo 32) .....	40
<b>Disegno di legge n. 5310-bis</b> .....	5	(Sezione 16 - Articolo 33) .....	43
(Sezione 1 - Articolo 2 ed annesso elenco 1) .	5	(Sezione 17 - Articolo 34) .....	45
(Sezione 2 - Articolo 3 ed annesso allegato 3) .	10	(Sezione 18 - Articolo 35 ed annesso elenco 2) .....	51
(Sezione 3 - Articolo 8) .....	26	(Sezione 19 - Articolo 36) .....	56
(Sezione 4 - Articolo 13) .....	27	(Sezione 20 - Articolo 37, annesse tabelle A, B, C, D, E, F, allegati 1 e 2 e relativa proposta emendativa) .....	61
(Sezione 5 - Articolo 14) .....	28	(Sezione 21 - Articolo 38) .....	124
(Sezione 6 - Articolo 15) .....	28	(Sezione 22 - Ordini del giorno) .....	129
(Sezione 7 - Articolo 19) .....	30	<b>Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (5311-bis)</b> .....	156
(Sezione 8 - Articolo aggiuntivo Fiori 20.06) .	31	(Sezione 1 - Articoli 2, 10, 16, 18) .....	156
(Sezione 9 - Articolo 21) .....	31		
(Sezione 10 - Articolo 22) .....	31		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 17 novembre 2004.**

Alemanno, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fontanini, Galati, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Intini, La Malfa, Labate, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vernetti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fontanini, Galati, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Intini, La Malfa, Labate, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Ricciotti, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tassone,

Tortoli, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vernetti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 16 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CALZOLAIO: « Norme relative alla tutela e al trattamento dei funzionari internazionali » (5425).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissioni dal Senato.**

In data 16 novembre 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2917. — MOLINARI ed altri; GAMBÀ ed altri; CAZZARO ed altri; D'AGRÒ ed altri: « Disciplina dell'attività di acconciatore » (*approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2002-2211-3299-3491-B);

S. 3142. — « Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (5424).

Saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dal ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 9 novembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LUCCHESE ed altri n. 9/3200-*bis*/88, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente interventi di ricostruzione della Valle del Belice.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE  
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

**(A.C. 5310-bis – Sezione 1)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO  
ED ANNESSO ELENCO 1

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

ART. 2.

*(Limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007

la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 1.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 2 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

Elenco 1  
(Articolo 2, comma 1)

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA  
DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Ministeri e Presidenza del Consiglio.

Organi di rilievo costituzionale.

Enti di regolazione dell'attività economica:

- Ente nazionale per le strade (ANAS);
- Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;
- Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);
- Agenzia per i servizi sanitari regionali;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
- Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per l'alimentazione e agricoltura (FAO);
- Unioncamere;
- Registro italiano dighe;
- Agenzia italiana del farmaco.

Enti produttori di servizi economici:

- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- Ente nazionale italiano per il turismo;
- Ente nazionale RISI;
- Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;
- Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
- Fondo innovazione tecnologica;
- Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- Quadrilatero Marche-Umbria Spa;
- Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Autorità amministrative indipendenti.

Enti a struttura associativa.

Enti produttori di servizi culturali:

Accademia della Crusca;

Accademia nazionale dei Lincei;

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Croce Rossa Italiana — Comitato centrale;

Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma;

Ente teatrale italiano;

Federazioni sportive;

Fondazioni festival dei due mondi di Spoleto;

Fondo edifici di culto;

Scuola archeologica italiana in Atene;

Fondazione « C. Monteverdi »;

Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;

Istituti di studi europei « Alcide de Gasperi »;

Istituto italiano di studi germanici;

Istituto per gli studi filosofici di Napoli;

Istituto storico italiano per il medioevo;

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);

Istituto nazionale del dramma antico;

Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ex-Centro europeo dell'educazione;

Istituto papirologico « Girolamo Vitelli »;

Fondazione La Triennale di Milano;

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Museo storico della liberazione;

Fondazione « La Biennale di Venezia »;

Unione italiana tiro a segno;

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:

Agenzia spaziale italiana (ASI);  
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);  
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);  
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);  
Istituto di studi e analisi economica (ISAE);  
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);  
Istituto italiano di medicina sociale;  
Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;  
Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi »;  
Istituto nazionale di astrofisica (INAF);  
Istituto nazionale di economia agraria (INEA);  
Istituto nazionale di fisica nucleare;  
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);  
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);  
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);  
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);  
Istituto nazionale per la fauna selvatica « A. Ghigi »;  
Istituto nazionale per la fisica della natura;  
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);  
Istituto nazionale della montagna (IMONT);  
Istituto superiore di sanità (ISS);  
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);  
Istituti di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per l'industria;  
Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologica « Leonardo Da Vinci »;  
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;  
Ente nazionale sementi elette.

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.

Regioni.

Province.

Comuni e città metropolitane.

Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.

ASL.

Enti e aziende ospedaliere.

Camere di commercio.

Enti per il turismo.

Autorità portuali.

Comunità montane e isolate.

Enti regionali di sviluppo.

Agenzie regionali del lavoro.

Università ed istituti di istruzione universitaria.

Enti per il diritto allo studio.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Enti parco.

Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 2)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED  
ANNESSO ALLEGATO 3****ART. 3.***(Bilancio dello Stato)*

1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell'articolo 2 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

2. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese imprevedute non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle

competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

*3-bis.* Fermo quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 6, comma 4-ter, della presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

*3-ter.* Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 90 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto. Ai fini di cui al periodo precedente, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

*3-quater.* Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma *3-ter*, non si applicano alle spese sostenute da

specifiche amministrazioni ovvero a specifiche tipologie di mezzi di trasporto. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

*3-quinquies.* Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi *3-ter* e *3-quater* in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 3 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

ALLEGATO 3  
(Articolo 3, comma 1)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006
	<i>milioni di euro</i>	
<b>1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>		
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	35,45	35,45
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	71,01	71,01
<b>TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	<b>106,46</b>	<b>106,46</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 14,5 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,63 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007			
	<i>milioni di euro</i>					
<b>2 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>						
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI	-	-	-		
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (1)	4,22	4,22	4,22		
<b>TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				<b>4,22</b>	<b>4,22</b>	<b>4,22</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,4 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007	
	<i>milioni di euro</i>			
<b>3 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	4,70	4,70	4,70
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	12,20	12,20	12,20
<b>TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>				
		<b>16,90</b>	<b>16,90</b>	<b>16,90</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,4 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 23,0 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

		2005	2006	2007
		<i>milioni di euro</i>		
<b>4 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	31,00	31,00	31,00
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	38,02	38,02	38,02
<b>TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>		<b>69,02</b>	<b>69,02</b>	<b>69,02</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 26,1 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,9 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
<b>5 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	4,40	4,40	4,40
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	43,04	43,04	43,04
<b>TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	<b>47,44</b>	<b>47,44</b>	<b>47,44</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,9 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 32,7 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
<b>6 MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI	-	-	-
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (1)	14,74	14,74	14,74
<b>TOTALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>	<b>14,74</b>	<b>14,74</b>	<b>14,74</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,8 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

		2005	2006	2007
		<i>milioni di euro</i>		
<b>7 MINISTERO DELL' INTERNO</b>				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI	-	-	-
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (1)	113,04	113,04	113,04
<b>TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO</b>		<b>113,04</b>	<b>113,04</b>	<b>113,04</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 10,3 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

		2005	2006	2007
		<i>milioni di euro</i>		
<b>8 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	1,16	1,16	1,16
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	13,49	13,49	13,49
<b>TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>		<b>14,65</b>	<b>14,65</b>	<b>14,65</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 36,0 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,0 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
<b>9 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	137,80	137,80	137,80
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	12,14	12,14	12,14
<b>TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>	<b>149,94</b>	<b>149,94</b>	<b>149,94</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 34,5 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 9,6 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

		2005	2006	2007
		<i>milioni di euro</i>		
<b>10 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b>				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	3,80	3,80	3,80
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	3,00	3,00	3,00
	<b>TOTALE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 29,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21,4 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
<b>11 MINISTERO DELLA DIFESA</b>			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	576,80	576,80	576,80
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	781,14	781,14	781,14
<b>TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA</b>	<b>1.357,94</b>	<b>1.357,94</b>	<b>1.357,94</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 19,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 21,2 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

		2005	2006	2007
		<i>milioni di euro</i>		
<b>12 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>				
Cat. 21	- INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	2,80	2,80	2,80
Cat. 2	- CONSUMI INTERMEDI (2)	7,02	7,02	7,02
<b>TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>		<b>9,82</b>	<b>9,82</b>	<b>9,82</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 40,0 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 12,5 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
<b>13 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	1,55	1,55	1,55
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	15,64	15,64	15,64
<b>TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>17,19</b>	<b>17,19</b>	<b>17,19</b>

(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 33,2 per cento.

(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 22,3 per cento.

(Segue: ALLEGATO 3)

**RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA**

	2005	2006	2007
	<i>milioni di euro</i>		
<b>14 MINISTERO DELLA SALUTE</b>			
Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI (1)	0,60	0,60	0,60
Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI (2)	1,11	1,11	1,11
<b>TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>
 (1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 30,0 per cento.			
 (2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005, sono ridotte del 3,3 per cento.			
 <b>TOTALI RIDUZIONI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA</b>			
<b>Cat. 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>	<b>800,06</b>
<b>Cat. 2 - CONSUMI INTERMEDI</b>	<b>1.129,81</b>	<b>1.129,81</b>	<b>1.129,81</b>
<b>TOTALE RIDUZIONI</b>	<b>1.929,87</b>	<b>1.929,87</b>	<b>1.929,87</b>

**(A.C. 5310-bis – Sezione 3)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

*(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).*

1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

3. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni

conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

5. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

6. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla ces-

szazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

*7-bis.* Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

*7-ter.* L'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 8 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

#### **(A.C. 5310-bis – Sezione 4)**

### **ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 13.**

*(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).*

1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio

per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria ».

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni, di cui euro 5 milioni da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

4. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per il 2005 di 50 milioni di euro.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 13 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis – Sezione 5)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO III**

**INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE  
E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

**ART. 14.**

*(Oneri contrattuali).*

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di

cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.

*5-bis.* Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 14 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis – Sezione 6)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 15.**

*(Personale a tempo determinato).*

1. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media

annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

2. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può

continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio del Centro.

5. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

6. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

7. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente

(ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

8. I comandi del personale delle Poste Italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 15 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

#### **(A.C. 5310-bis – Sezione 7)**

### **ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

#### **CAPO IV**

### **INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE**

#### **ART. 19.**

*(Gestioni previdenziali).*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della

legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 19 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis – Sezione 8)****ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.** – 1. Gli aumenti delle pensioni previdenziali ed assistenziali sono effettuati in base all'adeguamento al costo della vita, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed in base alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della funzione pubblica, entro il 30 gennaio di ogni anno, è stabilita la percentuale di adeguamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi precedenti è stabilito un limite di spesa pari a 550 milioni di euro annui.

*Conseguentemente, all'articolo 36:*

*al comma 17, sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;*

*al comma 17, sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro;*

*al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.*

**20. 06.** (ex 20. 9.) Fiori, Benvenuto, Biondi, Savo, Pistone.

*(Gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 20 ed accantonati nella seduta dell'11 novembre, sono stati ritirati dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis – Sezione 9)****ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 21.**

*(Asili nido aziendali).*

1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.

*1-bis.* Al comma 1 dell'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi » sono inserire le seguenti: « con gestione interna o esterna ».

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 21 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis – Sezione 10)****ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO V**

**INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO**

**ART. 22.**

*(Interventi nel settore sanitario).*

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per l'anno 2005, 90.014 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.813 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi comprendono anche quello di 50 milioni di euro,

per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale « Bambino Gesù ».

2. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere « confezioni d'avvio » per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispose l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

2-bis. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli *standard* qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli *standard* sono fissati entro il 30 giugno 2005.

2-ter. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime. Con la medesima modalità si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.

2-quater. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la

compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

3. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

a-bis) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;

b) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

c) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi volti alla prevenzione, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

d) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo

rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

e) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevenendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

4. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.

5. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con

conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

5-bis. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.

6. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 3. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

7. Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

8. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto di quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 3 e 7;

d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 3, le

anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 22 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis - Sezione 11)**

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 26.**

*(Disposizioni in materia di protezione civile).*

1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualsiasi uso destinati, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla CONSAP spa. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamen-

tari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte a incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando il 5 per cento delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2003. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2005.

*(Il comma 4 è stato stralciato).*

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 26 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis – Sezione 12)****ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 27.**

*(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato « PC ai giovani », diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un *personal computer* usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, isti-

tuita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro 120,00.

6. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa da parte dell'utente ricada all'interno delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

*(Il comma 7 è stato stralciato).*

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 27 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis – Sezione 13)****ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 29.**

*(Disposizioni varie).*

*(I commi dall'1 al 3 sono stati stralciati).*

4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 7. Il relativo riparto è stabilito

con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: « dall'AIMA » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 » e le parole: « mercato agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « settore agricolo ».

5. Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

7-bis. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7-ter. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

*(Il comma 8 è stato stralciato).*

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 29 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis — Sezione 14)****ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 31.**

*(Interventi in materia di giustizia).*

1. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « il processo di valore inferiore a euro 1.100 e » sono soppresse.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dal seguente:

« 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000 ».

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120,00.

4. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ».

5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

6. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui ». La disposizione del presente comma si applica anche ai giudici tributari.

*(Il comma 7 è stato stralciato).*

8. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con provvedimento dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.

9. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o di telaio.

10. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

11. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.

12. Il provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

13. Il provvedimento è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.

14. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6,00 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;

b) euro 24,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i

rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole ed operatrici;

c) euro 30,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

15. Gli importi sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

16. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.

17. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 8, le disposizioni di cui ai commi da 8 a 16.

18. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell'ordine» sono soppresse.

19. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».

20. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 31 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

**(A.C. 5310-bis – Sezione 15)**

**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**TITOLO III**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ENTRATA**

**ART. 32.**

*(Redditi immobiliari. Lotta al sommerso).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori ed ai progettisti dell'opera »;

2) alla lettera g-ter), dopo le parole: « contratti di somministrazione di energia elettrica, » sono inserite le seguenti: « di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, »;

b) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: « riguardanti gli atti di cui alla lettera g)

dell'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6 »;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza »;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dalla lettera g-quater) del primo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto od effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria »;

4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate »;

5) al dodicesimo comma, le parole: « il Ministro delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « il Direttore dell'Agenzia delle entrate ».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i

dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

3. Con provvedimento di concerto dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 9.

4. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 8. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

5. I comuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici provin-

ciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

6. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 5, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

7. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono elevati rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00.

8. Con provvedimento del Direttore della Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche ed operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

9. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: « A decorrere dal 1° gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio con i dati forniti dall'Agenzia del territorio, secondo modalità d'interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti di cui all'articolo 63, se intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, al comune, della consistenza di riferimento ».

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

« ART. 52-bis. — (*Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione*) — 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima ».

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

« ART. 41-ter. — (*Accertamento dei redditi di fabbricati*) — 1. Le disposizioni di cui

agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ».

12. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

13. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'ar-

articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.

14. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 13 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

15. I contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 32 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis – Sezione 16)**

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 33.**

*(Contrasto all'evasione in materia di IVA).*

1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « a lire 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « ad euro 10.000 ».

2. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere indicato l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 224, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono attraverso lo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto, il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli ».

4. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 3.

5. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 3.

6. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: « Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta ».

7. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle dichiarazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti ».

9. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 6, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

10. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della comunicazione di cui al comma 6.

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

«ART. 60-bis — (Solidarietà nel pagamento dell'imposta). — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta».

(Le proposte emendative riferite all'articolo 33 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

**(A.C. 5310-bis — Sezione 17)**

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 34.**

(Accertamento e riscossione).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata cui possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni. L'adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e com-

porta la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

2. Non possono aderire alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a) si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;

b) non erano in attività al 1° gennaio 2002;

c) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) hanno omissa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.

3. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l'accettazione di importi, proposti ad ogni contribuente dall'Agenzia delle entrate, che definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

4. La proposta individuale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

5. L'adesione alla proposta è comunicata dal contribuente entro trenta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente

ufficio dell'Agenzia delle entrate, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:

a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;

b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto della definizione.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;

c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

8. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

9. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell'accordo, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

10. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 8 non opera qualora sia constatata l'emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nei confronti dei medesimi soggetti non operano i benefici di cui al comma 6, lettere b) e c).

11. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione fiscale concordata, sono definite le modalità di attuazione dei criteri di cui al comma 4 e sono emanate le relative norme di attuazione; con il medesimo regolamento, ai fini della progressiva entrata a regime della pianificazione fiscale concordata, sono altresì individuate le categorie di contribuenti che possono definire i redditi mediante la esclusiva accettazione degli importi proposti per uno o due periodi d'imposta.

12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contri-

buente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

13. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, sentite le associazioni professionali e di categoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 62-*bis*, entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero dell'ultima revisione del medesimo; in ogni caso le risultanze degli studi di settore sono aggiornate ogni anno, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT che individuano, in relazione ai dati di contabilità nazionale, indici differenziati per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati. Tali indici sono forniti dall'ISTAT alla Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio di ciascun anno; il provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentite le associazioni professionali e di categoria, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo dello stesso anno e ha effetto con riferimento ai redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente.

14. Negli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate, rispettivamente, le seguenti modificazioni:

a) al citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al primo comma, numero 5), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « devono essere fornite » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente »; al primo comma, numero 7), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « deve essere inviata » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente »;

b) al citato articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al secondo comma, numero 5), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « devono essere fornite » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente »; al secondo comma, numero 7), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « deve essere inviata » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente ».

15. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « gli uffici delle imposte » fino a: « delle imposte dirette » sono sostituite dalle seguenti: « i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali »;

b) dopo le parole: « non spettanti, » sono inserite le seguenti: « nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter*, »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ».

16. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « l'ufficio dell'imposta » fino a: « indirette sugli affari » sono sostituite dalle seguenti: « i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché

dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali »;

b) dopo le parole: « l'esistenza di corrispettivi » sono inserite le seguenti: « o di imposta »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ».

17. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: « alle altre categorie reddituali » sono sostituite dalle seguenti: « alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ».

18. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi » sono sostituite dalle seguenti: « alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto »;

b) al comma 2, le parole da: « qualora » fino a: « indipendentemente » sono sostituite dalle seguenti: « indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e ».

19. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. La disposizione del periodo precedente ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

20. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « il primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « i periodi »;

2) le parole: « nella dichiarazione dei redditi » sono sostituite dalle seguenti: « nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, »;

3) le parole: « per adeguare i ricavi o i compensi » sono sostituite dalle seguenti: « per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, »;

b) al comma 2:

1) le parole da: « Per il primo periodo d'imposta » fino a: « revisione del medesimo, » sono sostituite dalle seguenti: « Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, »;

2) le parole: « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è »;

3) le parole: « di presentazione della dichiarazione dei redditi » sono sostituite dalle seguenti: « del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale ».

21. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a

decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

22. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione ».

23. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Omesso versamento di ritenute certificate). — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquanta-mila euro per ciascun periodo d'imposta ».

24. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: « costituisce titolo esecutivo » sono aggiunte le seguenti: « ; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ».

25. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « alla consegna del ruolo ovvero, » sono inserite le seguenti: « per i ruoli straordinari, entro il secondo mese successivo, nonché, »;

b) al comma 4, dopo le parole: « di segnalare azioni cautelari ed esecutive » sono inserite le seguenti: « nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ».

26. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: « contribuente, » sono inserite le seguenti: « la specie del ruolo, »;

b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: « ad espropriazione forzata » sono sostituite dalle seguenti: « alla riscossione coattiva »; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto »;

c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario ».

27. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: « garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « idonea garanzia mediante polizza

fidejussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante »;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3 e 3-bis ».

28. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria »; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante ».

29. Le disposizioni del comma 25, lettera a), e del comma 26, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° gennaio 2005.

30. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto n. 600 del 1973. La disposizione del periodo precedente non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

31. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

32. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 30, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.

33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

34. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite la misura dei compensi per la riscossione, nonché le modalità di rendicontazione e di riversamento.

35. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

« ART. 75-bis. — (*Dichiarazione stragiudiziale del terzo*). — 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi dell'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore ».

36. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dall'incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

37. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2005.

(*Le proposte emendative riferite all'articolo 34 sono state ritirate dai rispettivi presentatori*).

#### (A.C. 5310-bis — Sezione 18)

### ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO ED ANNESSO ELENCO 2

#### ART. 35.

(*Demanio e patrimonio pubblico*).

1. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a

vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venir meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

2. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.

3. La richiesta di trasferimento di cui al comma 2 è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.

4. Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2 è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.

5. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 2, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 2, e restano compensate fra le parti le spese di lite.

6. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai 200.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito *INTERNET* della medesima Agenzia.

7. Le alienazioni di cui al comma 6 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 500.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.

8. Relativamente agli immobili di cui al comma 6 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.

9. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

10. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

12. Dopo il comma 13-*bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

« 13-*ter*. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-*bis*, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 31 gennaio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

13-*quater*. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-*quinquies*. Una quota fino al 100 per cento del valore determinato ai sensi del comma 13-*quater* è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa. A tale fine la Cassa depositi

e prestiti concede al Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, e comunque per un importo complessivo non superiore a 954 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.

13-sexies. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite di cui al comma 13-quinquies, in relazione al valore degli immobili conferiti all'Agenzia del demanio dal Ministero della difesa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Dicastero su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13-septies. A valere sulle somme riassegnate al Ministero della difesa a seguito delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili della difesa non più utili ai fini istituzionali, previste dai commi 13-bis e 13-ter, la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 è destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto ».

13. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

14. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

15. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali

di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.

16. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 15, il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

17. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 16.

18. I piani di investimento immobiliare, deliberati dall'INAIL, sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto previsto dal primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il prezzo è fissato con le modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società interessate. Si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 7, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 138 del 2002.

20. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 35 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

Elenco 2  
(Articolo 35, comma 4)

1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria<sup>(1)</sup> (euro/mq)

Classi dimensionali dei comuni	Valori unitari delle aree destinate a urbanizzazione primaria (euro/mq)
< 10.000	9,00
10.001-100.000	18,00
100.001-300.000	38,00
> 300.000	58,00

2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria<sup>(2)</sup> (euro/mq)

Classi dimensionali dei comuni	Valori unitari delle opere di urbanizzazione secondaria (euro/mq)
< 10.000	12,00
10.001-100.000	24,00
100.001-300.000	48,00
> 300.000	72,00

3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee

Zone territoriali omogenee				
A	B	C	D	E
1,20	0,90	0,70	0,90	0,20

Il valore dell'indennizzo per anno è pari a un terzo del valore al mq, calcolato in base all'applicazione della Tabella A.

(1) Come definite nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.

(2) Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 19)****ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 36.**

*(Regimi speciali e disposizione varie).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile:

*a)* per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

*b)* per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

2. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica limitatamente alla lettera *a)* del comma 1.

3. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente resta ferma l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda la indivisibilità della predetta riserva.

7. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono ineducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro.

10. I soggetti di cui al comma 9 hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

11. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'im-

posta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del precedente periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

12. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento.

13. Le riserve e i fondi di cui al comma 11 e i saldi attivi di cui al comma 12, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

14. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 11 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

15. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

17. Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1,

del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro.

18. Per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto anche dell'andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico.

19. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 10 per cento.

20. È istituita una ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto, anche non abbinato all'estrazione del Lotto; con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l'eventuale estrazione non abbinata a quella del Lotto.

21. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere istituite ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto.

22. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera *b)* è abrogata.

23. All'articolo 39, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, » sono soppresse.

24. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

« 7-*ter*. La sanzione di cui alla lettera *c*) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a*) e *c*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

25. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 ed al comma 4 le parole: « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 6 e 7 ».

26. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

27. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

28. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

29. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: « Per l'anno 2003 e per l'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2003, 2004 e 2005 ».

30. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

31. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: « anni dal 1998 al 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 1998 al 2005 »;

*b*) al comma 5-*bis*, le parole: « 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2006 ».

32. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

33. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

34. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: « per i cinque periodi d'imposta successivi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».

35. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005.

36. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il ga-

solio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

38. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

39. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

40. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la riduzione di aliquota di cui al periodo precedente è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

41. La riduzione prevista al comma 40, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822,

al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

42. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 40 e 41 presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

43. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli

operatori, ed i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovra compensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari ».

44. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 43 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

45. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 36 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

**(A.C. 5310-bis – Sezione 20)**

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO,  
ED ANNESSE TABELLE A, B, C, D, E, F  
ED ALLEGATI 1 E 2

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 37.

*(Fondi speciali e tabelle).*

1. Gli importi da iscriverne nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle

Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscriverne nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscriverne in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i

relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 37, ad eccezione di quella Fiori Tab. D. 5, sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	<b>24.947</b> (24.247)	<b>13.537</b> (13.337)	<b>12.947</b> (13.747)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . .	777.300	785.500	785.500
Ministero della giustizia . . . . .	30.600	32.841	32.841
Ministero degli affari esteri . . . . .	<b>196.757</b> (201.257)	<b>220.292</b> (224.292)	<b>226.992</b> (229.992)
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . . . . .	11.500	11.500	11.500
Ministero dell'interno . . . . .	<b>199.508</b> (214.508)	<b>114.008</b> (119.008)	<b>121.008</b> (126.008)
Ministero dell'ambiente e della tutela del territo- rio . . . . .	2.493	7.693	7.693
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . .	750	1.000	—
<b>Ministero delle comunicazioni . . . . .</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Ministero della difesa . . . . .	10.135	10.135	10.135
Ministero delle politiche agricole e forestali . . .	29.800	25.000	25.000

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2005	2006	2007
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	1.600	1.100	362
Ministero della salute . . . . .	92.332	92.723	92.723
TOTALE TABELLA A . . .	<b>1.382.722</b> <i>(1.396.522)</i>	<b>1.320.329</b> <i>(1.324.129)</i>	<b>1.331.701</b> <i>(1.335.501)</i>
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	—	—	—
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	—	—	—

NOTA: Nelle tabelle le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto** — Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2005	2006	2007
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	935.866	805.466	441.448
Ministero delle attività produttive . . . . .	15.500	—	—
Ministero della giustizia . . . . .	10.000	20.000	20.000
Ministero degli affari esteri . . . . .	25.000	25.000	25.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . . . . .	2.500	—	—
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio .	<b>73.954</b> <i>(64.454)</i>	<b>9.500</b> —	<b>5.000</b> —
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . .	—	25.000	—
Ministero per i beni e le attività culturali . . . . .	<b>44.605</b> <i>(29.605)</i>	44.155	18.000
Ministero della salute . . . . .	50.000	—	—
TOTALE TABELLA B . . .	<b>1.157.425</b> <i>(1.132.925)</i>	<b>929.121</b> <i>(919.621)</i>	<b>509.448</b> <i>(504.448)</i>
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	—	—	—
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	—	—	—

NOTA: Nelle tabelle le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto** — Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.

TABELLA C

## STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
---------------------------	------	------	------

*(migliaia di euro)*

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - cap. 2195) . . . . .	26.793	26.793	26.793
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192) . . . . .	15.444	15.444	15.444
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) . . . . .	27.191	27.191	27.191
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) . . . . .	10.839	10.839	10.839
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026 ) . . . . .	50.000	50.000	50.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) . . . . .	320.000	—	—
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) . . . . .	26.339	26.339	26.339
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): — ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) . . . . .	150.198	150.198	150.198
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) . . . . .	480.119	480.119	480.119
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) . . . . .	286	286	286

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:			
– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) . . . . .	204.937	204.937	204.937
– ART. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) . . . . .	81.217	81.217	81.217
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:			
– ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) . . . . .	46.198	46.198	46.198
– ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) . . . . .	555.884	555.884	555.884
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707/p) . . . . .	18.643	18.643	18.643

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: — ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) . . . . .	232.301	232.301	232.301
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: — ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) . . . . .	20.504	20.504	20.504
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) . . . . .	2.166	2.166	2.166
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della <i>privacy</i> - cap. 1733) . . . . .	9.810	9.810	9.810
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: — ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) .	9.958	9.958	9.958
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) . . . . .	23.786	23.786	23.786

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:			
— ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) . . . . .	473.100	—	—
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:			
— ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) . . . . .	4.461	4.461	4.461
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
— ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) . . . . .	240.239	240.239	240.239
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
— ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) . . . . .	1.753	1.753	1.753
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) . . . . .	245.213	245.213	245.213

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Rior- dino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) . . . . .	13.706	13.706	13.706
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Rior- dino della Scuola superiore della pub- blica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pub- bliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) . . . . .	17.366	17.366	17.366
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri- forma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) . . . . .	137.012	135.737	135.737
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territo- rio - cap. 7779) . . . . .	480.575	468.949	468.949
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle do- gane - cap. 7781) . . . . .	563.697	553.342	553.342
— ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle en- trate - cap. 7775) . . . . .	<b>2.548.520</b> (2.549.520)	<b>2.509.683</b> (2.510.683)	2.510.683

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) . . .	327.546	327.546	327.546
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: — ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) . . . . .	162.964	162.964	162.964
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) . . . . .	10.117	10.117	10.117
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): — ART. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156) . . . . .	154.937	154.937	154.937
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: — ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p) . . . . .	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: — ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) . . .	4.017	4.017	4.017
	<b>7.702.836</b> (7.703.836)	<b>6.847.643</b> (6.848.643)	6.848.643

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
— ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) . . . .	24.230	24.230	24.230
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale Italiano per il turismo - cap. 2270) . . . . .	24.755	24.755	24.755
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) . . . . .	201.419	201.419	201.419
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) . . . . .	32.239	32.239	32.239
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:			
— ART. 8, comma 1, lettera a): Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) . . . . .	111.784	111.784	111.784
— ART. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) . . . . .	73.034	73.034	73.034
	467.461	467.461	467.461

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>			
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:			
– ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) . . . . .	2.231	2.231	2.231
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) . . . . .	2.231	2.231	2.231
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) . .	1.276.640	1.276.640	1.276.640
	1.281.102	1.281.102	1.281.102
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768) . . . . .	5.678	5.678	5.678
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) . . . . .	137	137	137
	5.815	5.815	5.815

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze: — ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) .	3.132	3.132	3.132
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) ..	2.508	2.508	2.508
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 3105)	2.687	2.687	2.687
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) .....	944	944	944
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) .....	273	273	273
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) .....	628.846	628.846	628.846

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063) . . . . .	2.733	2.733	2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) . . . . .	7.075	7.075	7.075
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) . . . . .	4.968	4.968	4.968
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) .	2.582	2.582	2.582
	655.748	655.748	655.748

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7291) . . . . .	4.741	4.741	4.741
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709) . . . . .	7.986	7.986	7.986

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) . . . . .	373	373	373
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690) .	122.558	122.558	122.558
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692) . . . . .	124.423	124.423	124.423
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695) . . . . .	147.092	147.092	147.092
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: — ART. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694) .	6.683.900	6.683.900	6.683.900
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.7 - Ricerca scientifica - cap. 1679) . . . . .	20.370	20.370	20.370

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p) . . .	198.732	198.732	198.732
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236) . . . . .	1.652.600	1.652.600	1.652.600
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: — ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p) . . . . .	31.607	31.607	31.607
	8.994.382	8.994.382	8.994.382

## MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) .	24.842	24.842	24.842
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): « Fondo scorta » del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) .....	19.873	19.873	19.873
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:  — ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) .....	3.378	3.378	3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:  — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) .....	122	122	122
	48.215	48.215	48.215

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO**

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p) .....	47.117	47.117	47.117
---	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1388, 1389) . . . .	248	248	248
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) . . . . .	57.851	57.851	57.851
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: — ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) . . . . .	92.505	92.505	92.505
	<b>197.721</b>	<b>197.721</b>	<b>197.721</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661) . . . . .	4.968	4.968	4.968
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: — ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) . . . . .	913	913	913

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) . . . . .	397	397	397
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al « Centro internazionale radio-medico CIRM » (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - cap. 2098) . . . . .	727	727	727
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) . . . . .	62.119	62.119	62.119
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) . .	246.010	246.010	246.010
<b>[Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003: Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:</b> <b>— ART. 12: Registro italiano dighe - RID (1.1.1.3 - Registro italiano dighe - cap. 1050)] (*) . . . . .</b>	<b>[7.812]</b>	<b>[7.812]</b>	<b>[7.812]</b>
	<b>315.134</b> (322.946)	<b>315.134</b> (322.946)	<b>315.134</b> (322.946)

(\*) La voce «Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003» deve intendersi espunta come comunicato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il 6 ottobre 2004.

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>			
Regio decreto n. 263 del 1928: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:			
– ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) . . .	45.460	45.460	45.460
– ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840) . . . . .	16.147	16.147	16.147
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) . . . . .	887	887	887
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) . . . . .	14.800	14.800	14.800
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):			
– ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354) . . . . .	4.482	4.482	4.482
– ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345) .	68	68	68
	81.844	81.844	81.844

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
— ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) . . . . .	19.231	19.231	19.231
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) . . . . .	5.923	5.923	5.923
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083) . .	94.760	94.760	94.760
	<u>119.914</u>	<u>119.914</u>	<u>119.914</u>

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI**

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) . . .	2.732	2.732	2.732
---	-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942) . . . . .	6.056	6.056	6.056
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223) . . . . .	491.038	491.038	491.038
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363) . . . . .	967	967	967
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) . . . . .	3.119	3.119	3.119
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) . . . . .	34.880	34.880	34.880
	538.792	538.792	538.792

## MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320) . . . . .	20.024	20.024	20.024
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) . . . . .	35.156	35.156	35.156
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: — ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392) . . . . .	210.945	210.945	210.945
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanità - cap. 3443) . . . . .	95.532	95.532	95.532
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - cap. 3447) . . .	75.000	75.000	75.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) . . . . .	6.263	6.263	6.263
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340) . . . . .	4.635	4.635	4.635
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) . . . . .	5.711	5.711	5.711

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:			
– ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459; 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230) .....	50.988	50.988	50.988
	504.254	504.254	504.254
TOTALE GENERALE .....	<b>20.913.218</b> <i>(20.922.030)</i>	<b>20.058.025</b> <i>(20.066.837)</i>	<b>20.059.025</b> <i>(20.066.837)</i>

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>			
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
— ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) . . . . .	3.000	3.000	3.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:			
— ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/P) . . . . .	—	1.000.000	4.500.000
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/P) . . . . .	—	—	50.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003). . . . .	11.000	—	—

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) . . . . .	400.000	4.000.000	6.300.000
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:			
– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7290) . .	750.000	–	–
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) . . . . .	–	–	1.000.000
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):			
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) . . . . .	100.000	100.000	7.800.000
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):			
– ART. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (Settore n. 27) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579) . . . . .	65.000	–	–
	1.329.000	5.103.000	19.653.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,  
con modificazioni, dalla legge n. 236 del  
1993: Interventi urgenti a sostegno del-  
l'occupazione:

— ART. 1, comma 7: Fondo per l'occu-  
pazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occu-  
pazione - cap. 7141) . . . . .

60.000	60.000	60.000
--------	--------	--------

60.000	60.000	60.000
--------	--------	--------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Settore n. 17) (6.2.3.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245) . . . . .

10.000	—	—
--------	---	---

10.000	—	—
--------	---	---

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

— ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304) . . . . .

4.430	—	—
-------	---	---

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:			
— ART. 5, comma 3: Programma nazionale ricerca Antartide (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/P) . . . . .	570	—	—
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
— ART. 104, comma 4: Ricerca di base (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/P) . . . . .	2.000	—	—
	7.000	—	—
TOTALE GENERALE . . . . .	1.406.000	5.163.000	19.713.000

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A  
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA  
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007	Definan- ziamento
<i>(migliaia di euro)</i>				
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>				
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:				
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090) ..	-4.500	-4.500	-	0
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>				
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):				
- ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003) .....	-93.717	-93.717	-	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-98.217</b>	<b>-98.217</b>	<b>-</b>	

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<i>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</i>						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 358 del 2003: Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo:						
- ART. 1: Contributo per interventi nel porto di Termini Imerese (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7148) .....	6.125	-	-	-		
- ART. 2, comma 1: Autorità portuale di Palermo (4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7850) .....	4.375	-	-	-		
	10.500	-	-	-		

*2. Interventi a favore delle imprese industriali.*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335) .....	32.817	32.817	32.817	393.804	2019	3
--	--------	--------	--------	---------	------	---

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- ART. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (limite impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) .....	(a) 50.000	(b) 100.000	100.000	-		3
--	---------------	----------------	---------	---	--	---

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p) .....	100.000	100.000	-	-		3
--	---------	---------	---	---	--	---

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 50.000 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):

— ART. 144, comma 3: Sviluppo dell'industria a tecnologia avanzata (limite impegno) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7421) .

(a)						
30.000	30.000	30.000	30.000	—		3
212.817	262.817	162.817	393.804			

### 3. Interventi per calamità naturali.

#### ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

— ART. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p) .....

127.000	100.000	—	—			3
---------	---------	---	---	--	--	---

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

— ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7451) .....

50.000	50.000	—	—			3
--------	--------	---	---	--	--	---

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

— ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p).....

(a)						
15.000	15.000	15.000	—			3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
— ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotona (3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7443/p) ...	18.076	18.076	18.076	180.760	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:						
— ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7443/p).....	2.066	2.066	2.066	—		3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:						
— ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7443/p) .....	24.273	24.273	24.273	291.283	2019	3
— ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 — (Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7443/p).....	1.549	1.549	1.549	19.110	2019	3
— ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7443/p) .....	17.043	17.043	17.043	204.517	2019	3
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):						
— ART. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7443/p) .....	10.000	10.000	10.000	20.000		3
— ART. 4, comma 95: Prosecuzione lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma dal 7 all'11 maggio 1984 (limite impegno) (3.2.10.3 — Presidenza del Consiglio dei ministri — Protezione civile — cap. 7445) .....	1.000	1.000	1.000	—		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:

— ART. 20, comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici e altre calamità (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) . . . . .

(a)	(b)	
5.000	5.000	3

— ART. 20-bis, comma 1, lettera a): Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p) . . . . .

12.500	12.500	12.500	12.500	3
--------	--------	--------	--------	---

## AMBIENTE E TERRITORIO

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

— ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) . . . . .

50.000	50.000	–	–	
333.507	306.507	106.507	733.170	

## 4. Interventi nelle aree sottoutilizzate.

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 64 del 1986, e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p) . . . . .

474.685	400.000	100.000	–	3
---------	---------	---------	---	---

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2006 e slittato al 2008.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):

— ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (a) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p – 5.2.3.19 – Aree sottoutilizzate – cap. 7672) . . . . .

3.062.116 7.359.900 6.950.000 6.800.000 3

— ART. 62, comma 1: Incentivi agli investimenti (6.2.3.12 – Crediti di imposta – capp. 7790, 7791, 7793) . . . . .

1.000.000 1.265.000 – –

— ART. 94, comma 14: Estensione credito d'imposta investimenti (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576/p) . . . . .

2.000 – – –

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

— ART. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p) . . . . .

700.000 50.000 – –

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

— ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p) . . . . .

975.702 1.400.000 – – 3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

— ART. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 – Aree sottoutilizzate – cap.7382) . . . . .

3.500 3.500 – –

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
<b>ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA</b>						
Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:						
– ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (4.2.3.5 – Ricerca applicata – cap. 7254/p – 4.2.3.11 – Fondi rotativi – cap. 7308/p) . . . . .	40.000	–	–	–		
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.5 – Ricerca applicata – capp. 7254, 7256 – 4.2.3.11 – Fondi rotativi – cap. 7308/p) . . . . .	447.390	100.000	–	–		
<b>COMUNICAZIONI</b>						
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.4 – Reti di comunicazione – cap. 7230) . . . . .	10.000	34.780	50.000	50.000		
	6.715.393	10.613.180	7.100.000	6.850.000		

6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.*

**ECONOMIA E FINANZE**

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

– ART. 6, comma 1, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 7490) . . . . .

5.000      –      –      –

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

– ART. 6, comma 1, lettera c): Fondo per Gorizia (3.2.3.15 – Aree sottoutilizzate – cap. 7380) . . . . .

5.000      –      –      –

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

— ART. 3, comma 1, lettera *a*): Riequilibrio idrogeologico Laguna (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7197) . . . . .

3.000	3.000	–	–		3
13.000	3.000	–	–		

## 7. Provvidenze per l'editoria.

## BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p) . . . . .

2.582	–	–	–		
2.582	–	–	–		

## 9. Mediocredito centrale.

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

— ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7301) . . . . .

52.000	50.000	–	–		3
--------	--------	---	---	--	---

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):

— ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (*a*) (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005) .

3.000	3.000	3.000	–		
-------	-------	-------	---	--	--

(*a*) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

— ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivati alle imprese – cap. 7005/p) . . . . .

100.000      –      –      –

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

— ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299/p) .

38.734      38.734      38.734      –      3

— ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – investimenti incentivati alle imprese – cap. 7005/p) . . . . .

25.823      25.823      25.823      180.759      2006      3

219.557      117.557      67.557      180.759

### 11. Interventi nel settore dei trasporti.

#### ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (a) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122) . . . . .

2.982.000      3.257.596      3.600.000      14.700.000      2007      3

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

— ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) . . . . .

1.808      1.808      1.808      1.808      2008      3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (a) (3.2.3.32 – Ricapitalizzazione società di trasporto aereo – cap. 7290) . . . . .	750.000	–	–	–		
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livelli sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:						
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) . . . . .	56.810	56.810	56.810	–		3
– ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) . . . . .	129.114	129.114	229.114	–		1
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:						
– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) . . . . .	100.709	100.709	100.709	402.837	2011	3
– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p) . . . . .	516	516	516	2.580	2012	3
– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8164) . . . . .	25.823	25.823	25.823	36.152	2009	3
	4.046.780	3.572.376	4.014.780	15.143.377		

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## 13. Interventi nel settore della ricerca.

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

— ART. 4, comma 10: Fondazione Istituto italiano di tecnologia (3.2.3.50 – Istituto italiano di tecnologia – cap. 7380) . . . . .	51.000	124.000	125.000	700.000	2014	3
---	--------	---------	---------	---------	------	---

## ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

— ART. 5, comma 3: Programma nazionale ricerca Antartide (a) (4.2.3.8 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 7302/p) . . . . .	28.975	–	–	–		
---	--------	---	---	---	--	--

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):

— ART. 104, comma 4: Ricerca di base (a) (4.2.3.8 – Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca – cap. 7302/p) . . . . .	102.000	–	–	–		
---	---------	---	---	---	--	--

## SALUTE

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

— ART. 3, comma 127: Integrazione poli di eccellenza ospedaliera (limite impegno) (3.2.3.2 – Ricerca scientifica – cap. 7212) . . . . .	(b) 5.500	5.500	5.500	–		3
---	--------------	-------	-------	---	--	---

---



---

	187.475	129.500	130.500	700.000		
--	---------	---------	---------	---------	--	--

---



---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## 16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:

— ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (3.2.3.48 — ANAS — cap. 7372) . . . . . 588.360 500.000 — — 3

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 — Opere stradali — cap. 7142) . . . . . 10.329 10.329 10.329 92.963 2016 3

— ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 — Opere stradali — cap. 7143) . . . . . 10.329 10.329 10.329 92.963 2016 3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

— ART. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 — Opere stradali — cap. 7144) . . . . . 38.734 38.734 38.734 451.902 2017 3

Legge n. 413 del 1998: Risanamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:

— ART. 11: Risanamento del sistema idroviario Padano-Veneto (limite impegno) (4.2.3.7 — Sistemi idroviari — cap. 7900) . . . . . (a) 20.000 20.000 20.000 — 3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

— ART. 45, comma 3: Infrastrutture per la mobilità fiera di Verona, Foggia e Padova (limite impegno) (5.2.3.9 — Trasporto rapido di massa — cap. 8168) . . . . .

(a)	2.000	2.000	2.000	—		3
	669.752	581.392	81.392	637.828		

17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

— ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (b) (4.2.3.3 — Edilizia sanitaria — cap. 7464) . . . . .

	661.119	640.000	700.000	3.100.000		3
--	---------	---------	---------	-----------	--	---

— ART. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (limite impegno) (4.2.3.15 — Edilizia giudiziaria — cap. 7528) . . . . .

(a)	7.000	7.000	7.000	—		3
-----	-------	-------	-------	---	--	---

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

— ART. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (4.2.3.21 — Regioni a statuto ordinario — cap. 7560) . . . . .

	60.000	60.000	15.000	—		3
--	--------	--------	--------	---	--	---

Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:

— ART. 5-ter: Sicurezza edifici istituzionali (4.2.3.33 — Sicurezza edifici istituzionali — cap. 7588) . . . . .

	55.000	45.000	—	—		3
--	--------	--------	---	---	--	---

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## AFFARI ESTERI

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (a) (6.2.3.3 – Edilizia di servizio – cap. 7245) . . . . .

10.000            –            –            –

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

– ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 – Edilizia giudiziaria – cap. 7473) . . . . .

150.000          50.000            –            –            3

943.119          802.000          722.000          3.100.000

## 19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:

– ART. 12: Piani di bacino di difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p) . . . . .

100.000            –            –            –

(a) L'autorizzazione di spesa è rinfanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (a) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7003/p) . . . . .	31.000	–	–	–		
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004): – ART. 4, comma 97: Riassetto idrogeologico (limite impegno) (5.2.3.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7658) . . . . .	2.000	2.000	2.000	–		3
<b>AMBIENTE E TERRITORIO</b>						
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: – ART. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) . . . . .	10.500	–	–	–		
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) . . . . .	200.000	200.000	–	–		3
Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.4 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7645) . . . . .	(b) 20.000	20.000	20.000	–		3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: – ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (c) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) . . . . .	47.667	14.307	–	–		3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: – ART. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p) . . . . .	100.000	–	–	–		

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## POLITICHE AGRICOLE

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

– ART. 4, comma 31: Recupero risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7453) . . . . .

<i>(a)</i>				<i>(b)</i>		
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		3

561.167	286.307	72.000	50.000			
---------	---------	--------	--------	--	--	--

## 21. Interventi in agricoltura.

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

– ART. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411) . . . . .

100.000	100.000	–	–			3
---------	---------	---	---	--	--	---

## POLITICHE AGRICOLE

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

– ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439) . . . . .

100.000	–	–	–			
---------	---	---	---	--	--	--

200.000	100.000	–	–			
---------	---------	---	---	--	--	--

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2006 e slittato al 2008.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## 23. Università (compresa edilizia).

## ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

– ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (a)  
(4.2.3.9 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 7304) . . . . .

154.430	150.000	–	–	3
154.430	150.000	–	–	

## 24. Impiantistica sportiva.

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

– ART. 3, comma 128: Prosecuzione interventi giochi olimpici « Torino 2006 » (limite impegno) (3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366) . . . . .

(b) 3.500	3.500	3.500	–	3
3.500	3.500	3.500	–	

## 25. Sistemazione aree urbane.

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

– ART. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione per le opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (5.2.3.17 – Fondo progettazione opere pubbliche – cap. 7719) . . . . .

15.000	–	–		3
--------	---	---	--	---

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (limite impegno) (3.2.3.3 – Interventi nelle grandi città – cap. 7374) . . . . .

(b) 7.500	7.500	7.500	–	3
--------------	-------	-------	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche:

— ART. 1: Finanziamento per interventi per opere pubbliche (2.2.3.5 — Opere varie cap. 7162 — 3.2.3.9 — Opere varie — cap. 7512 — 4.2.3.15 — Opere varie — cap. 7980 — 5.2.3.14 — Opere varie — cap. 8220) . . . . .

71.327      —      —      —

Decreto-legge n. 113 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2004: Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare:

— ART. 1, comma 1: Limite di impegno a favore del comune di Parma (limite impegno) (3.2.3.8 — Opere stradali — cap. 7480) . . . . .

6.450      6.450      6.450      —      3

## SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

— ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 — Riqualificazione assistenza sanitaria — cap. 7111) . . . . .

100.000      160.000      —      —      3

200.277      173.950      13.950      —

## 27. Interventi diversi.

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 — Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo — cap. 7415) . .

20.000      —      —      —

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

— ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (a) (4.2.3.8 — Fondo di rotazione per le politiche comunitarie — cap. 7493/p) . . . . .

4.189.300      4.300.000      4.400.000      5.600.000      3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988):

— ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 — Progetti immediatamente eseguibili — cap. 7646) . . . . .

13.000      —      —      —

Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (a) (4.2.3.8 — Fondo di rotazione per le politiche comunitarie — cap. 7493/p) . . . . .

50.000      50.000      50.000      —      3

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

— ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (3.2.4.1 — Sace — cap. 7400) . . . . .

—      —      —      —

Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:

— ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9. — Edilizia scolastica — cap. 7080) . . . . .

(b) 30.987      30.987      30.987      —      3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

— ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 — Metanizzazione — cap. 7151) . . . . .

5.165      5.165      5.165      10.328      2009      3

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

— ART. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 — Province, comuni e comunità montane — cap. 7720) . . . . .

50.000      —      —      —

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo — Arcus Spa:

— ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (4.2.3.21 — Regioni a statuto ordinario — cap. 7561) . . . . .

1.000      —      —      —

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

— ART. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (a) (4.2.3.28 — Fondo per l'innovazione tecnologica — cap. 7579) . . . . .

130.000      65.000      —      —      3

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:

— ART. 1, comma 119: Riordino del settore energetico (4.2.10.2 — Fondo riordino settore energetico — cap. 7810) . . . . .

10.000      10.000      —      —

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

— ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (2.2.3.2 — Formazione professionale — capp. 7111, 7112) . . . . .

12.746      —      —      —

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

— ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (a) (2.2.3.3 — Occupazione — cap. 7141) . . . . .

530.999      110.000      60.000      —      3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## AFFARI ESTERI

Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles:

— ART. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles (6.2.3.4 – Altri investimenti – cap. 7247) . . . . .

4.442      4.442      1.160      1.026      2008      3

## ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa:

— ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (25.2.3.3 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8971) . . . . .

2.150      —      —      —

## INTERNO

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7232) . . . . .

116.203      116.203      —      —      3

Legge n. 174 del 2002: Norme per il finanziamento di lavori destinati all'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi:

— ART. 2, comma 1: Completamento della diga foranea di Molfetta (limite impegno) (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7253) . . . . .

(a)      2.500      2.500      2.500      —      3

(a) Prima annualità di un limite di impegno ventennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo — Arcus Spa:

— ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.6 — Altri interventi enti locali — cap. 7254) .

5.500      —      —      —

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese — EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 — Opere varie — cap. 7156) . . . . .

15.494      15.494      15.494      170.430      2018      1

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

— ART. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 — Fondo opere strategiche — cap. 7060) . . . . .

(a)      (b)      421.695      —      3

182.480      421.695      421.695      —      3

Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:

— ART. 2, comma 2: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (limite impegno) (1.2.3.8 — Registro italiano dighe — cap. 7030) . . .

(a)      (c)      2.355      —      3

1.570      2.355      2.355      —      3

## DIFESA

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):

— ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 — Attrezzature e impianti — capp. 7130, 7132, 7140) . . . . .

103.292      103.292      103.292      103.292      3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 239.215 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui 785 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## POLITICHE AGRICOLE

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

— ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (a)  
(1.2.10.2 — Fondo unico da ripartire — investimenti agricoltura, foreste e pesca — cap. 7003/p) . . . . .

227.308    227.308    26.000    —    3

## BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo — Arcus Spa:

— ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.3 — Patrimonio culturale non statale — cap. 7300 — 3.2.3.1 — Informatica di servizio — cap. 7404 — 3.2.3.12 — Patrimonio librario e archivistico statale — cap. 7466 — 3.2.3.13 — Patrimonio librario e archivistico non statale — cap. 7595 — 4.2.3.3 — Patrimonio culturale non statale — capp. 7832, 7840, 7845, 7848, 7849, 7850, 7852, 7853 — 4.2.3.4 — Patrimonio culturale statale — cap. 7894 — 5.2.3.12 — Patrimonio culturale non statale — cap. 8248 — 5.2.3.14 — Impianti sportivi — cap. 8202) . . . . .

42.479    —    —    —

Decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004: Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo:

— ART. 4, comma 2: Contributo a Cinecittà Holding Spa (5.2.3.11 — Enti ed attività culturali — cap. 8241) . . . . .

3.500    —    —    —

— ART. 4, comma 3: Contributo alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (5.2.3.11 — Enti ed attività culturali — cap. 8242) . . . . .

500    —    —    —

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## SALUTE

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo — Arcus Spa:

— ART. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (3.2.3.2 — Ricerca scientifica — cap. 7214) . . . .

500            —            —            —

5.751.115    5.464.441    5.118.648    5.885.076

TOTALE GENERALE . . . . 20.224.971    22.566.527    17.593.651    33.674.014

ALLEGATO 1 (\*)  
(Articolo 37, comma 7)

**ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE**  
(articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della legge n. 468 del 1978)

	Esigenze anni pregressi	2005 (compresi anni pregressi)	2006	2007	Anno terminale
<b>AMMINISTRAZIONE</b>					
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE .....</b>		2.093.626	168.558	163.558	
1. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 8 (3.1.2.29 – cap. 1688) – Buonuscita postali .....	51.772	127.772	71.000	66.000	
2. Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 – cap. 2856) – Federalismo amministrativo.....	77.405	77.405	–	–	
3. Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 – cap. 2862) – Federa- lismo fiscale/Compartecipazione IVA .....	740.010	740.010	–	–	
4. Legge 2 dicembre 1975, n. 576 (6.1.1.1 – cap. 3555) – Compensi concessionari	238.477	238.477	–	–	
5. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 (6.1.1.1 – cap. 3557) – Rimborso concessionari proce- dure esecutive .....	51.600	103.158	51.558	51.558	P
6. Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 3, comma 4, lettera <i>b</i> ) – (6.1.1.1 – cap. 3565) – Compensi ai concessionari .....	39.500	39.500	–	–	
7. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 – cap. 1496) – Agevolazioni tariffarie elettorali.....	39.504	39.504	–	–	
8. Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 – cap. 1850) – Agevolazioni tariffarie editoria .....	80.500	80.500	46.000	46.000	P
9. CONI Servizi s.p.a. (3.1.2.48 – cap. 1895) .....	68.300	68.300	–	–	
10. Immigrati (cap. da istituire) .....	579.000	579.000	–	–	
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI .....</b>		580.805	–	–	
1. Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 5 (3.1.2.21 – cap. 2030) – Rimborso INAIL degli oneri sostenuti per la silicosi .....	34.805	34.805	–	–	
2. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 – cap. 2310).....	546.000	546.000	–	–	

P onere permanente.

(\*) Testo trasmesso dal Governo il 6 ottobre 2004.

(Segue: ALLEGATO 1)

	Esigenze anni pregressi	2005 (compresi anni pregressi)	2006	2007	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ...</b>		373.500	0	0	
1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64 (2.1.2.1 – cap. 1363) – Spese di giustizia	373.500	373.500	0	0	
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO.....</b>		6.470	240	240	
1. Legge 14 febbraio 1994, n. 124, art. 3 (2.1.2.4 – cap. 1618) – Conversione biodi- versità (accordi internazionali) .....	—	6.230	—	—	
2. Legge 12 aprile 1995, n. 113, art. 2 (4.1.2.2 – cap. 2215) – Finanziamento del PAM (accordi internazionali) .....	—	240	240	240	P
<b>MINISTERO DELLE INFRA- STRUTTURE E DEI TRASPORTI .</b>		80.700	26.900	26.900	
1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (4.1.2.2 – cap. 2041) – Sovvenzioni so- cietà di navigazione.....	53.800	80.700	26.900	26.900	P
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RI- CERCA .....</b>		30.000	15.000	15.000	
1. Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, art. 15 (3.1.1.3 – cap. 1436) – 7,5% introiti contravvenzioni (patentino studenti) .....	30.000	30.000	15.000	15.000	
<b>MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE .....</b>		441	441	441	
1. Partecipazione al mantenimento del- l'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi (2.1.2.2 – cap. 1600).....	—	414	414	414	
2. Partecipazione al mantenimento del- l'Organizzazione internazionale di me- tologia legale (2.1.2.2 – cap. 1601).....	—	27	27	27	
<b>MINISTERO DELLA DIFESA .....</b>		60.818	21.027	21.027	
1. Legge 30 dicembre 2002, n. 295 (3.1.1.1 – cap. 1207) – Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuri- dico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia.....	42.375	60.818	21.027	21.027	P

(Segue: ALLEGATO 1)

	Esigenze anni pregressi	2005 (compresi anni pregressi)	2006	2007	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b> . . . . .	—	9.484	9.484	9.484	
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2. — cap. 2202) — Concessione di un contri- buto al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo . .	—	1.350	1.350	1.350	P
2. Legge 13 dicembre 1984, n. 972 (9.1.2.2 — cap. 2203) — Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Or- ganizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) . . . . .	—	413	413	413	P
3. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 — cap. 2302) — Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa . . . . .	—	5.222	5.222	5.222	P
4. Legge 9 ottobre 2000, n. 288 (10.1.2.2 — cap. 2740) — Concessione di un contributo per le spese di funziona- mento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) . . . . .	—	2.000	2.000	2.000	P
5. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 — cap. 4051) — Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della commissione preparatoria del Consiglio d'Europa . . . . .	—	499	499	499	P
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b> . . .		701	701	701	
1. Legge 24 luglio 1978, n. 527 (4.1.2.9 — cap. 2370) — Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Sviz- zera concernente la protezione delle ac- que italo-svizzere dall'inquinamento .	—	74	74	74	P
2. Regio decreto 15 aprile 1940, n. 452 (5.1.2.3 — cap. 2851) — Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno . . . . .	—	627	627	627	P
<b>TOTALE</b> . . . . .		3.046.548	3.236.545	242.351	237.351

ALLEGATO 2  
(Articolo 37, comma 8)

## FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
		(in euro)	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>			
Incentivi alle imprese.....	125.823.000	25.823.000	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1995, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.....	100.000.000	—	—
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 .....	25.823.000	25.823.000	25.823.000
Difesa del suolo e tutela ambientale.....	120.000.000	—	—
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12..	100.000.000	—	—
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 .....	20.000.000	—	—
Totale	245.823.000	25.823.000	25.823.000
<i>Ministero della giustizia</i>			
Edilizia penitenziaria e giudiziaria .....	137.367.207	137.366.931	116.708.931

(segue: ALLEGATO 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
		(in euro)	
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259 . . . .	20.658.276	20.658.000	—
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 .	116.708.931	116.708.931	116.708.931
Totale	137.367.207	137.366.931	116.708.931
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>			
Università e ricerca . . . . .	238.074.622	109.669.622	94.175.915
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 . . .	28.405.000	—	—
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 . . . . .	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104, comma 4 . . . . .	100.000.000	—	—
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 . . . . .	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lettera e) . . . . .	15.493.707	15.493.707	—

(segue: ALLEGATO 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13 .....	49.063.405	49.063.405	49.063.405
Edilizia universitaria .....	150.000.000	150.000.000	—
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 .....	150.000.000	150.000.000	—
Totale	388.074.622	259.669.622	94.175.915
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>			
Difesa del suolo e tutela ambientale ...	551.998.772	327.138.772	77.331.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 .....	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 .....	100.000.000	—	—
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 .....	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 .....	1.032.914	1.032.914	1.032.914

(segue: ALLEGATO 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
Legge 23 marzo 2001, n. 93 . . . . .	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366 . . . . .	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 . . . . .	100.000.000	—	—
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 . .	41.316.552	41.316.552	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 . . . . .	2.006.705	2.006.705	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 . . . . .	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, 183, e legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Tab. D) . . . .	200.000.000	200.000.000	—
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 . . . . .	44.860.000	—	—
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . . . .	—	20.000.000	—
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, e legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Tab. D) . . . . .	18.807.000	18.807.000	—
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 .	11.000.000	11.000.000	—
Legge 31 luglio 2002, n. 179 . . . . .	2.453.000	2.453.000	2.453.000

(segue: ALLEGATO 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
<b>Totale</b>	<b>551.998.772</b>	<b>327.138.772</b>	<b>77.331.772</b>
<i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>			
Agricoltura, foresta e pesca . . . . .	347.127.995	347.127.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 . . . . .	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268 . . . . .	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 . . . . .	2.582.285	2.582.285	2.582.285
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 . . . . .	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma . . . . .	551.060	551.060	551.060
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46	334.025.000	334.025.000	—

(segue: ALLEGATO 2)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
Totale	347.127.995	347.127.995	13.102.995
<i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>			
Patrimonio culturale . . . . .	316.624.661	314.042.376	314.042.376
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 1 . . . . .	230.686.232	230.686.232	230.686.232
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 . . . . .	5.164.569	5.164.569	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 . . . . .	206.583	206.583	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 . . . . .	2.582.285	—	—
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 . . . . .	77.468.535	77.468.535	77.468.535
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 . . . . .	516.457	516.457	516.457
Totale	316.624.661	314.042.376	314.042.376

## PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

*Alla tabella D, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere la voce:* Legge n. 396 del 1990: interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale — Cap. 7657), *con i seguenti importi:*

2005: 100.000;  
2006: 100.000;  
2007: 100.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza pubblica — Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n.11) (3.2.3.15 — Ferrovie dello Stato — Cap 7122, *apportare le seguenti variazioni:*

2005 — 100.000;  
2006 — 100.000;  
2007 — 100.000.

**Tab. D. 5.** (ex Tab. D. 10) Fiori, Milana, Bettini, Bertucci, Mosella, Giachetti, Cento, Battaglia, Ceremigna, Ciani, Pisa, Pistone, Pasetto, Carra, Volpini, Gentiloni, Rocchi.

**(A.C. 5310-bis — Sezione 21)**

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO  
ED ANNESSO PROSPETTO DI COPERTURA

ART. 38.

*(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).*

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

*(Le proposte emendative riferite all'articolo 38 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).*

## PROSPETTO DI COPERTURA (\*)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE  
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA  
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2005	2006	2007
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato: . . . . .	7.694	3.536	3.599
Disposizioni per enti locali . . . . .	126	131	135
Pubblico impiego . . . . .	263	79	79
Eccedenze di spesa . . . . .	2.131	242	237
Missioni di pace . . . . .	1.200	0	0
Sanità . . . . .	3.279	2.850	2.928
Altri interventi . . . . .	666	154	140
Effetti indotti . . . . .	31	79	79
Tabella « A » . . . . .	318	241	260
Tabella « C » . . . . .	502	164	154
Minori entrate correnti			
Articolato: . . . . .	897	262	147
Sgravi fiscali . . . . .	897	252	137
Effetti indotti . . . . .	0	10	10
Totale oneri da coprire . . . .	9.411	4.204	4.161

(\*) Testo trasmesso dal Governo il 6 ottobre 2004.

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2005	2006	2007
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
<b>2) MEZZI DI COPERTURA</b>			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato: .....	6.327	3.334	3.620
« Manutenzione » base imponibile .....	6.322	3.334	3.620
Effetti indotti .....	6	0	0
Riduzione spese correnti			
Articolato: .....	3.274	3.092	3.140
Pubblico impiego .....	90	234	234
Spese bilancio Stato .....	1.130	1.130	1.130
Ristrutturazione debito .....	1.500	1.500	1.500
Altri interventi .....	506	179	228
Effetti indotti (effetto netto) .....	48	48	48
<hr/>			
Totale mezzi di copertura ..	9.601	6.426	6.761
Differenza .....	190	2.222	2.600
Miglioramento risparmio pubblico a LV ...	2.694	17.370	29.780
<hr/>			
Margine .....	2.884	19.592	32.380
<hr/>			

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

## BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

	ASSESTATO 2004		INIZIALI 2005		2006	2007
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE . . .	23.663	23.663	24.349	24.349	24.349	24.349
Rimborsi IVA .....	18.774	18.774	19.900	19.900	19.900	19.900
Anticipo concessionari .....	4.889	4.889	4.449	4.449	4.449	4.449
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato .....	0	0	0	0	0	0
SPESA CORRENTE . . .	36.826	36.526	27.820	27.820	27.820	27.499
Rimborsi IVA (compresi i pregressi) .....	18.774	18.774	19.900	19.900	19.900	19.900
R.S.O. - perdita gettito accisa benzina....	343	343	0	0	0	0
Spese di giustizia.....	823	523	0	0	0	0
Fondo politiche sociali .....	103	103	0	0	0	0
Anticipo concessionari .....	4.889	4.889	4.449	4.449	4.449	4.449
Regolazioni anni pregressi-fondo pen- sioni FS.....	357	357	0	0	0	0
Ammassi agricoli .....	2	2	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP.....	903	903	0	0	0	0
Fitto locali Polizia di Stato .....	171	171	171	171	171	0
Rimborso imposte dirette pregresse.....	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Fondo debiti pregressi ex finanze .....	100	100	150	150	150	0
Entrate erariali Sicilia e Sardegna.....	1.454	1.454	0	0	0	0
Rimborsi IVA pregressi compresi intereggi.....	1.115	1.115	0	0	0	0
INPS invalidi civili .....	933	933	0	0	0	0
INPS perenti.....	73	73	0	0	0	0
Vincite e commissioni lotto.....	3.316	3.316	0	0	0	0
IPOST Buonuscita poste.....	320	320	0	0	0	0
SPESE IN CONTO CAPITALE . . .	120	120	101	101	101	26
Contributo regione Lazio - ospedale Umberto I.....	19	19	0	0	0	0
Profughi istriani e dalmati .....	26	26	26	26	26	26
Disavanzi pregressi università .....	75	75	75	75	75	0
TOTALE SPESA . . .	36.946	36.646	27.921	27.921	27.921	27.525

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	ASSESTATO 2004		INIZIALI 2005		2006	2007
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Tab. C-FSN - IRAP 2003 (2701/Mef.) .....	0	0	473	473	0	0
Contributo perdita gettito accisa benzina (regioni).....	0	0	343	343	0	0
Eccedenza di spesa						
Spese di giustizia .....	0	0	365	365	0	0
Buonuscita postali .....	0	0	52	52	0	0
CONI servizi SPA .....	0	0	68	68	0	0
Forze armate e di Polizia.....	0	0	40	40	0	0
Rimborso INAIL .....	0	0	35	35	0	0
Invalidi civili (2310/Lav).....	0	0	546	546	0	0
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA . . .	36.946	36.646	29.843	29.843	27.921	27.525

**(A.C. 5310-bis – Sezione 22)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nel periodo vendemmiale che va dal 1 agosto al 31 ottobre del medesimo anno, vengono effettuate operazioni di raccolta, selezione e trasporto delle uve; in tale circostanza aumenta, di conseguenza, la necessità da parte delle aziende di utilizzare manodopera stagionale;

tale esigenza, peraltro, è specifica ed esclusivamente legata al periodo 1 agosto-31 ottobre;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a:

1) consentire nel periodo vendemmiale l'impiego di soggetti titolari di trattamento pensionistico, nonché di studenti di età superiore ad anni 16, regolarmente iscritti a corsi di studi presso scuole medie superiori, inclusi gli istituti universitari;

2) istituire presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale un'apposita gestione separata in cui confluiscono i contributi degli studenti interessati (i contributi – che consistono nella misura del dieci per cento della retribuzione minima tabellare dei salariati in agricoltura e che sono divisi in un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente – sono versati presso gli uffici provinciali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale competenti sul luogo ove detti soggetti prestino la loro opera);

3) stabilire il premio per la copertura infortunistica obbligatoria, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail, nella misura fissa di euro 50;

4) dare facoltà alle regioni di esentare dall'Irap le aziende che impegnano pensionati e studenti nelle operazioni di vendemmia.

9/5310-bis/1. Collavini, Lenna, Romoli, Saro, Misuraca, Scaltritti, Zama.

La Camera,

premesso che:

nei primi giorni del 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili che, nel 2010, prevede per l'Italia una quota del 22,1 per cento sul totale dell'energia elettrica prodotta. Nonostante norme e buone intenzioni, il nostro Paese è molto indietro nella realizzazione di tale programma. Si è recentemente calcolato che per mantenere fede all'impegno occorrerebbe un tasso di crescita delle energie rinnovabili superiore al 35 per cento annuo (« Rapporto sulle rinnovabili 2004 »), tuttavia, molto potrebbe ottenersi dal risparmio energetico inteso non come astensione dal consumo ma come miglioramento dell'efficienza energetica: già nel 1999 gli esperti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente sottolineavano come il nostro Paese avrebbe potuto migliorarla di oltre il 40 per cento se avesse utilizzato le migliori tecnologie a disposizione;

cresce nel frattempo la domanda nazionale di energia elettrica: nel mese di dicembre 2003, secondo i dati diffusi dal gestore di rete, la crescita della domanda ha segnato un rialzo dello 0,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2002 a parità di giornate lavorative; nel 2003 la richiesta di energia elettrica è aumentata complessivamente del 2,9 per cento rispetto al 2002, tuttavia la gran parte di questo ulteriore fabbisogno è stata coperta con l'energia ottenuta tradizionalmente tramite centrali termoelettriche;

secondo l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (« Rapporto energia ed ambiente 2003 » pubblicato nel gennaio di quest'anno) nel 2001 l'Italia ha conquistato il terzo, non invidiabile posto, tra i 15 Paesi membri con quasi il 14 per cento delle emissioni complessive dopo Germania e Regno Unito: dal 1990 al 2001 le stime per l'Europa indicano un aumento di 63 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> emesse pari a un 2 per cento, mentre l'Italia, per la quale le stime indicano maggiori emissioni per 34 milioni di tonnellate, ha avuto un incremento superiore all'8 per cento;

dal « Rapporto sulle rinnovabili 2004 » realizzato dall'istituto di ricerche milanese « Ambiente Italia » emerge che l'Italia resta uno dei Paesi che per il suo approvvigionamento energetico più fa affidamento sul petrolio: il greggio e i suoi derivati coprono il 49 per cento del fabbisogno nazionale, contro una media dei partner europei del 40 per cento, mentre da dieci anni l'apporto delle fonti pulite e a basso impatto ambientale (esclusi, dunque, rifiuti e grande idroelettrico) non va oltre il 4 per cento della domanda di energia elettrica. Nel resto del mondo in dieci anni, rileva il medesimo Rapporto, la produzione mondiale da fonti rinnovabili è cresciuta del 16,4 per cento; il comparto eolico fattura 5 miliardi di dollari e cresce al ritmo del 40 per cento annuo; la superficie di pannelli solari è più che decuplicata;

negli ultimi anni anche in Italia si è avuto un discreto incremento dell'energia prodotta da fonte eolica, ma ciò ha prodotto una serie di reazioni locali e nazionali: da un lato gli impatti sul paesaggio italiano, costituzionalmente tutelato, hanno rimesso in discussione le scelte effettuate; dall'altro si consideri che la media delle ore utilizzabili per la produzione eolica supera nel nostro Paese di poco le 2.000 ore annue (su oltre 8.700), soglia minima dell'efficienza, diversamente dai Paesi del nord Europa. Infine, la crescente altezza delle torri (in Spagna se ne progetta una alta un chilometro) e il

loro addensamento a decine in quelle che vengono chiamate « wind farro » — punti questi inderogabili se si vuole efficienza dell'investimento — pongono ad amministratori e cittadini tutti i problemi legati alla collocazione degli impianti industriali quali i « parchi eolici »: gigantismo e crescente complessità dei sistemi, impatti visivi e idrogeologici, snaturamento e, in qualche caso, impoverimento (per diminuito valore di case e di terreni e perdita di turismo) delle comunità locali limitrofe, il che non vuol dire negazione dell'utilizzo dell'eolico, quanto un suo inquadramento in un complessivo sistema di valutazione costibenefici che comporti l'utilizzo di quelle « variabili verdi » che occorrerebbe tenere sempre ben presenti quando si decide in merito alla realizzazione di insediamenti industriali;

viceversa, il nostro è il Paese del sole e in questa direzione occorrerebbe procedere, sia per il solare termico per la produzione di acqua calda, che per il fotovoltaico. Lo sanno anche gli italiani che in un recente sondaggio di « Nuova Energia » dichiarano a maggioranza che è il sole il nostro futuro energetico. Con la più recente evoluzione tecnologica e un adeguato sistema di incentivi, il solare già oggi è largamente competitivo, ma l'attuale disponibilità italiana in termini pro capite è 1/40 di quella greca, 1/30 di quella austriaca, 1/10 di quella tedesca a fronte di un potenziale tecnico stimato (Estif 2003) in 191 milioni di metri quadrati, pari a una resa solare di 117 TWh/a. Una massa di energia enorme e non sfruttata;

si consideri che il nostro parco di collettori solari a fine 2001 era di circa 340.000 metri quadrati, con una produzione annua di energia solare di 205 GWh/a (2001). L'intensa crescita nel periodo 1995-2000, (20 per cento annuo) si è concentrata nelle due province autonome di Trento e di Bolzano, che avevano previsto incentivi e alcuni lodevolissimi

progetti, quale quello delle isole solari premiato in sede europea a fine 2002. Pertanto si intende incentivare l'uso di energia solare, anche perché essa è in grado di rispondere alle esigenze di « tanti e piccoli », con un valore economico aumentato dal fatto che tanti piccoli produttori termici o elettrici in proprio realizzano risparmi, riducono gli impatti e annullano il problema della dispersione legato alle grandi reti elettriche; va altresì chiarito che difficilmente gli obiettivi fissati nell'accordo di Kyoto potranno essere raggiunti senza incentivi destinati a consentire l'incremento della quota di produzione da fonti rinnovabili o la forte promozione del risparmio negli utilizzi civili. Gli obiettivi, come detto, sono quelli fissati dalla citata direttiva 2001/77/CE e anticipati dal « Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili » approvato con deliberazione CIPE 6 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, che sul fronte del solare prevede l'installazione nel medesimo lasso di tempo di almeno 3 milioni di metri quadrati; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gestisce il programma « Tetti fotovoltaici », di cui al decreto direttoriale 16 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001, che prevede l'erogazione di contributi alle regioni, che vi aggiungono fondi propri di pari entità al fine di concedere contributi sino al 75 per cento della spesa per la quale si richiede il contributo. Nel settembre 2003 sono stati ripartiti 10,3 milioni di euro (cui si aggiungono altri 10 milioni di euro delle regioni) a valere sulle risorse 2002. Tali fondi, erogati assai lentamente, sono assolutamente insufficienti a fronte di richieste pari al triplo. Sarebbe opportuno, quindi, che tali fondi fossero destinati agli edifici pubblici, lasciando ai privati l'agevolazione fiscale. Occorre introdurre inoltre il concetto che in questa fase è importantissimo e in particolare per la PMI di estendere la fascia di agevolazione a tutti gli autoproduttori di energia elettrica

da cogenerazione con sistemi a gas metano e a biogas come 99 ai sensi dei requisiti di cui alla delibera n. 42 del 2002;

impegna il Governo

a predisporre iniziative normative aventi come scopo primario l'incremento dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili come definite dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di produrre energia elettrica, energia meccanica e calore, mediante incentivazione di tipo contributivo o/e fiscale, nonché introducendo l'obbligatorietà di installazione per sistemi che vanno dalla micro alla macrogenerazione di energia elettrica e/o di calore e di sistemi di cogenerazione abbinati all'utilizzo di biogas e/o gas metano, per un apporto non inferiore al 15 per cento dei consumi preventivati o medi annuali relativi ad ogni utenza elettrica con esclusione delle accessorie o/e impianto termico autonomi, siano essi pubblici o privati.

9/5310-*bis*/2. Daniele Galli.

La Camera,

preso atto delle disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali,

considerato che la fornitura di formule integrative da parte dello stesso Assicuratore, può indurre a una non corretta e controllabile attribuzione dei due costi assicurativi (polizza con soglia e polizza integrativa), con il rischio di vedere scaricati gran parte dei secondi, non oggetto di contributo statale, sulle polizze oggetto del contributo. Tale rischio già denunciato nel corso del 2004 da autorevoli commentatori del mondo assicurativo, oltre a prefigurare intenti speculativi/truffe ai danni dello Stato, contribuisce a falsare le basi statistiche su cui le commissioni governative calcolano annualmente i parametri

ministeriali sulle aree territoriali e sulle singole specie;

impegna il Governo:

affinché, in tale quadro di interventi previsti, ferma la legittimità dell'assicurato di ricercare coperture integrative sulle parti di danno escluse dalle polizze oggetto del contributo fino all'80 per cento, si intervenga in modo che sia reso impossibile che diventino oggetto di interventi agevolativi i contratti assicurativi collegati a polizze integrative a copertura delle soglie di danno previste in conformità con quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

9/5310-bis/3. Amoruso.

La Camera,

premesso che:

le cooperative socialmente utili del comune di Napoli e Palermo svolgono una funzione utile sia per i rispettivi comuni che per le province;

si rende necessario tranquillizzare i sopraddetti lavoratori che ormai da venti e più anni si trovano in questa situazione;

la categoria sopraddetta è ad « esaurimento » prova evidente che attualmente sono numericamente meno della metà del numero iniziale;

impegna il Governo:

ad inserire nel prossimo disegno di legge finanziaria per questa categoria di lavoratori un impegno economico di durata triennale.

9/5310-bis/4. Perrotta, Cicala.

La Camera,

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 13 gennaio 2004, ha ritenuto che

il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone l'individuazione di un meccanismo in grado di assicurare « un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza » alle variazioni del costo della vita che al momento manca;

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative affinché per ogni nuovo contratto pubblico o privato sia inserita *ope legis* una clausola che preveda una percentuale di incremento anche per i pensionati del settore e non solo per i dipendenti in servizio. Tale clausola impegna i futuri negoziatori e non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, ma tende ad applicare il principio costituzionale di equità e di rispetto degli articoli 3,36 e 38 della Costituzione.

9/5310-bis/5. Biondi, Rosso, Nan.

La Camera,

premesso che:

la Presidenza della provincia di Latina ha istituito un Organismo di confronto e di indirizzo tecnico-politico denominato Conferenza delle Istituzioni, quale sede di concertazione in cui i parlamentari nazionali e comunitari ed i consiglieri regionali eletti nell'ambito territoriale della provincia pontina, il sindaco di Latina, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Latina, procedono ad esaminare, ai fini dell'adozione di pertinenti iniziative di rispettiva competenza, le questioni di maggior rilievo che interessano i settori economici, culturali e sociali della provincia di Latina;

nella riunione del 5 novembre 2004, la Conferenza delle Istituzioni ha esaminato, tra l'altro, le problematiche relative al mancato sviluppo delle infrastrutture viarie esistenti sul territorio. Si tratta di un fenomeno molto grave che

costringe l'area pontina a versare in grosse difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza stradale, la capacità dei trasporti, i collegamenti territoriali e gli scambi economici e culturali. In particolare, è stato rilevato che la provincia di Latina è soffocata da un contesto di collegamenti caratterizzato da un sistema stradale longitudinale fondato sulle statali Appia, Pontina e Flacca, posizionate pressoché nel loro antico tracciato originario, da tempo ormai insufficienti a sostenere l'attuale flusso di traffico e contrassegnate da una elevatissima incidentalità, nonché da un sistema di raccordi trasversali inadeguato in quanto basato su due strade urbanizzate quali la Strada Regionale n. 156 e la Formia-Cassino e su un asse di fondamentale importanza indicato solo sulla carta (SR 148 Cisterna-Valmontone). Ulteriore problema è stato riscontrato nella mancanza di connessione diretta del territorio provinciale con il sistema autostradale nazionale, fatto che impone il collegamento alla « Dorsale appenninica » attraverso la SR 156 Monti Lepini fino al casello della A1 di Frosinone;

una adeguata e funzionale rete infrastrutturale di collegamento costituisce un elemento indispensabile per lo sviluppo delle attività economiche dell'intero territorio pontino. Anche il varo di una grande piattaforma intermodale a Latina, il potenziamento dello scalo marittimo di Gaeta, l'ampliamento del mercato ortofrutticolo di Fondi (grosse opportunità di lavoro e di sviluppo per l'economia della provincia di Latina), rischiano di restare delle cattedrali nel deserto se non avranno un servizio di trasporti efficiente e di vie di comunicazione adatti a sostenere un volume di traffico che sarà sempre più sostenuto;

è indispensabile creare una moderna rete stradale per rendere più agevoli e sviluppate le attività commerciali che fanno capo al mercato ortofrutticolo di Fondi, tra i più importanti d'Europa, nonché di un apparato industriale manifatturiero con punte di eccellenza nel chimico-farmaceutico, nell'alimentare e

nella meccanica e di un importante distretto agroalimentare, capace di qualificare l'intera filiera del comparto, dalla produzione, alla trasformazione, alla tipizzazione fino alla commercializzazione;

il sistema viario pontino detiene il primato nazionale per tasso di mortalità per incidenti, segnatamente sulle due strade regionali n. 148 e n. 156;

per quanto concerne la strada statale 156 dei monti Lepini, il CIPE ha dichiarato che essa rappresenta uno dei segmenti secondari del « corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa » in quanto assicura il collegamento dell'asse pontino, in prosecuzione verso sud della direttrice Civitavecchia-Roma, all'autostrada A1 e quindi all'asse Napoli-Salerno-Reggio Calabria;

tale opera, oltre alla rilevanza ai fini della funzionalità del suddetto corridoio, è significativa per l'utilizzo « regionale e locale », essendo in grado di alleggerire le direttrici di traffico che gravitano tra Latina, Frosinone e Roma;

il progetto di adeguamento comprende 4 lotti, di cui:

*a)* il primo lotto (Prossedi-Pontinia) è in via di realizzazione;

*b)* il secondo lotto (Pontinia-Sezze) presenta carattere funzionale in quanto costituisce prosecuzione del primo lotto e si inserisce su una viabilità già esistente, consentendo di by-passare il centro di Sezze che viene così liberato dal traffico pesante di attraversamento;

*c)* il terzo lotto (Sezze-Latina) ed il quarto lotto (Frosinone-Prossedi) sono dotati di progettazione e valutati ai sensi della legge n. 443 del 2001;

per la realizzazione di tale intervento di adeguamento è stata stanziata la cifra di 291,282 milioni di euro;

in merito alla variante alla strada statale n. 7 « Appia », questa ha una valenza europea, costituendo parte del Corridoio plurimodale Tirreno-Nord Europa.

L'opera, denominata « Pedemontana di Formia », è inserita nelle previsioni programmatiche di realizzazione delle infrastrutture strategiche, come individuate dalla Legge obiettivo e ricomprese nell'ambito del DPEF 2005-2008 ai fini dell'approvazione delle voci della Delibera CIPE 121/2001, e nell'intesa generale quadro tra Governo e la regione Lazio del 20 marzo del 2002, quale completamento del corridoio tirrenico meridionale;

l'intervento è previsto nell'ambito del contratto di programma dell'ANAS 2003-2005 per un importo di 91,3 milioni di euro ed il progetto preliminare, corredato dal relativo studio di impatto ambientale è stato redatto dalla regione Lazio. L'importo complessivo della infrastruttura ammonta a 439.157.500 euro e il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è stimato in 2.190 giorni;

delle due opere di cui si discute risulta improcrastinabile ed urgente la definitiva realizzazione, la provincia di Latina ne ha estrema necessità ed il Governo più volte ha assicurato il proprio impegno a permetterne l'ultimazione, purtroppo però ancora oggi diverse questioni sono aperte e si devono al più presto risolvere per conseguire i risultati attesi;

impegna il Governo:

a porre in essere le occorrenti azioni affinché già dal 2005 si dia inizio agli interventi necessari per dar corso alla totale realizzazione delle due opere citate in premessa (S.S. n. 156 dei « Monti Lepini » e variante alla S.S. n. 7 Appia, « Pedemontana di Formia ») di cui ha urgente bisogno il territorio della provincia di Latina, nonché l'intero sistema di infrastrutture del Paese;

ad adottare iniziative in maniera puntuale affinché allo scopo di potenziare la strada statale n. 156 siano eseguiti da parte degli enti competenti i seguenti interventi indispensabili per realizzare tale fine:

a) il ripristino della continuità del traffico lungo il vecchio tracciato da e per

Frosinone (impedito dal nuovo tracciato del I lotto dell'opera) allo scopo di eliminare l'isolamento nel quale versa oggi l'intero comprensorio;

b) il miglioramento dal punto di vista della sicurezza dello svincolo per Priverno, attualmente pericoloso a causa delle interferenze con la S.P. Casello n. 50 e la S.P. Roccheggiana;

c) il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità provinciale e comunale di collegamento resa precaria per il continuo transito di mezzi pesanti;

ad adottare iniziative volte a finanziare il terzo lotto di cui in premessa.

9/5310-*bis*/6. Burani Procaccini, Ricciuti.

La Camera,

premesso che:

la tutela dei beni culturali è compito precipuo del Ministero per i beni e le attività culturali;

nell'anno 2004 ricorrono 1700 anni dal martirio di Santa Giustina (7 ottobre 304), patrona di Padova, prima martire veneta durante la persecuzione di Diocleziano e Massimiano;

il complesso monumentale che costituisce l'abbazia benedettina di S. Giustina di Padova, con i suoi quindici secoli di vita ininterrotta, rappresenta uno dei più cospicui esempi di continuità culturale del Veneto;

nei secoli l'abbazia assunse e consolidò la sua posizione di importantissimo centro religioso e di cultura; questa chiesa, riccamente decorata di mosaici come le più alte basiliche paleocristiane, rappresentò nel cuore e nella cultura padovana il luogo della più alta sacralità ed identificò il simbolo stesso delle origini cristiane della città;

rappresentando il punto di partenza per l'evangelizzazione del Veneto ed uno dei più importanti del nord Italia;

nei corpi di fabbrica abbaziali ha sede una importante biblioteca pubblica (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Giustina);

il complesso monumentale di Santa Giustina in Padova in virtù delle leggi napoleoniche) risulta essere un bene demaniale, di cui l'Abate è il rappresentante e conservatore, in forza di riconoscimento disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze — Direzione generale del demanio;

l'enorme estensione dei corpi di fabbrica monastici, rappresentati da edifici di grande pregio storico-artistico, rende assai complessa l'opera di conservazione e manutenzione degli edifici: le più semplici attività di manutenzione e gestione quotidiana assorbono la gran parte delle risorse economiche dei monaci, rendendo impraticabili interventi di largo respiro o interventi di manutenzioni straordinarie, con un complessivo programma d'interventi;

nonostante la primaria importanza che il complesso di S. Giustina riveste sia dal punto di vista culturale (è qui custodito e venerato il corpo dell'evangelista S. Luca) che da quello storico, artistico e culturale, non è stato ancora possibile realizzare un organico percorso di visita per fedeli e turisti, come pure non è stato ancora possibile realizzare un'adeguata musealizzazione che illustri in maniera didattica la secolare storia del complesso e ne esponga gli innumerevoli tesori d'arte e di fede, oggetto di numerose visite e pellegrinaggi, soprattutto in occasione del presente anniversario;

recenti eventi atmosferici hanno danneggiato gravemente i tetti, con infiltrazioni d'acqua che anche in questi giorni

interessano vaste aree del complesso, con particolare danno per le opere artistiche parietali;

impegna il Governo:

a prevedere urgentemente, in occasione delle celebrazioni per il diciassettesimo centenario del martirio di Santa Giustina, interventi straordinari di tutela del patrimonio storico artistico del complesso monumentale che costituisce l'abbazia benedettina di S. Giustina di Padova.

9/5310-*bis*/7. Rodeghiero.

La Camera,

premesso che:

valutata la povertà infrastrutturale dei collegamenti della Toscana che ne condiziona negativamente consolidate possibilità di sviluppo;

impegna il Governo:

ad intervenire celermente sulle problematiche organizzative e procedurali che stanno rallentando notevolmente i lavori di raddoppio della variante di valico sul tratto dell'A1 Firenze-Bologna;

a considerare il nuovo tratto autostradale appenninico Lucca-Modena priorità del piano generale dei trasporti;

a ricercare celermente con la regione Toscana ogni utile intesa volta a individuare il definitivo tracciato autostradale Rosignano M.-Civitavecchia che rappresenta l'unico tratto mancante del grande collegamento europeo Londra-Madrid-Palermo;

a riconfermare gli impegni finanziari inerenti il potenziamento ed il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Viareggio;

a ribadire le risorse già destinate ed in parte finalizzate alla realizzazione — nell'area dell'Osmannoro- del progetto integrale del polo tecnologico ferroviario.

9/5310-*bis*/8. Migliori.

La Camera,

premesso che:

in almeno ottantadue Paesi le mine antipersona lasciate in eredità da conflitti spesso ormai lontani continuano a provocare effetti disastrosi e di lungo periodo sulla sicurezza, la salute, l'agricoltura, l'ambiente, l'economia e le possibilità di sviluppo di popolazioni spesso già impovverite da altri fattori;

ogni anno si registrano quasi 20.000 nuove vittime di mine, delle quali l'80 per cento sono civili e il 20 per cento bambini;

l'Italia è stata tra i leader mondiali nella produzione di questi ordigni e la presenza di mine italiane in Paesi quali Afghanistan, Angola, Cambogia, Iraq, Mozambico, Somalia, ex Jugoslavia continua a mettere in pericolo la popolazione civile e ad ostacolare la ripresa postbellica;

la dotazione stanziata ai sensi della legge n. 58 del 2001 (istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, approvata dal Parlamento praticamente all'unanimità) per le attività umanitarie contro le mine (bonifica, educazione al rischio mine, assistenza alle vittime) per il periodo 2004-2006 è stata dimezzata rispetto al triennio precedente pur a fronte di una perdurante situazione di emergenza in decine di Paesi;

il Ministero degli affari esteri ha quantificato la cifra necessaria per fare fronte a tale emergenza in 36 milioni di euro su base triennale (contro i 7.746.000 stanziati per il triennio 2004-2006);

si celebrerà quest'anno, nel quinto anniversario della sua entrata in vigore, la prima conferenza di revisione del Trattato di Ottawa per la messa al bando delle mine antipersona, che conta oggi 142 Stati parte, impegnati — sul fronte politico e su quello finanziario — nella lotta per liberare il mondo dalle mine;

il Parlamento, tenuto conto dei vincoli di bilancio per la legge finanziaria 2005, ritenendo che questo problema vada comunque tenuto conto nel futuro;

invita il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nella Finanziaria 2006 fondi sufficienti a garantire un adeguamento degli stanziamenti destinati al Fondo per lo sminamento umanitario alle effettive necessità delle popolazioni colpite ed alla responsabilità umanitaria del nostro Paese in quanto ex produttore di mine;

a rinnovare, in occasione della conferenza di revisione del Trattato di Ottawa, che si celebrerà a Nairobi dal 29 novembre al 3 dicembre 2004, il proprio impegno concreto, anche a livello finanziario, a contribuire alla eliminazione della minaccia rappresentata dalle mine nel mondo;

a ribadire l'opportunità che in ogni sede l'Italia si adoperi affinché tutti i paesi sottoscrivano il Trattato di Ottawa.

9/5310-bis/9. (Testo modificato nel corso della seduta). Zacchera.

La Camera,

premesso che:

l'Italia, con un consumo di alluminio di oltre 1.600 mila ton/a è il secondo Paese consumatore del metallo leggero in Europa e dispone di una industria di trasformazione importante e competitiva;

la produzione nazionale di primario copre solo il 12 per cento di detto fabbisogno, il valore più vasto tra i Paesi industrializzati dell'occidente; la produzione di primario è integrata ai comparti industriali a monte (allumina) e a valle (trasformazione e secondario) e ne costituisce una indispensabile salvaguardia;

l'energia elettrica è il principale fattore di costo nella produzione dell'alluminio ed il funzionamento economico degli impianti è strettamente subordinato alla

fornitura di energia elettrica a prezzi sostenibili, ovvero in linea con quelli medi pagati dalla concorrenza europea ed internazionale;

il comparto dell'alluminio primario italiano è stato privatizzato nel 1996 e condizione essenziale per il perfezionamento di tale privatizzazione fu la fornitura agli stabilimenti industriali dell'Europa per un periodo di dieci anni, ossia sino al 31 dicembre 2005;

alle intese sottoscritte all'atto della privatizzazione si diede attuazione tramite il decreto MICA 19 dicembre 1995;

l'accordo del prezzo sull'elettricità è stato approvato in sede UE, ove si è riconosciuto che i termini dell'intesa non potessero configurare un ricorso a « aiuti di Stato »;

nel definire una durata decennale del provvedimento si era ipotizzato che il mercato dell'elettricità si sarebbe evoluto in maniera da poter offrire, trascorso tale periodo, prezzi sostenibili da un operatore in competizione sul mercato internazionale;

il Governo ha preso atto dell'attuale fase di transizione che separa l'Europa da una completa liberalizzazione del mercato dell'energia, (con particolare riferimento alle regioni insulari con carenze di infrastrutturazione) e delle conseguenze particolarmente pesanti per le industrie metalurgiche altamente energivore e, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (nel seguito DPCM) del 6 febbraio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004, ha deliberato di:

estendere il godimento del decreto MICA del 19 dicembre 1995, originariamente finalizzato alla definizione delle condizioni di fornitura di energia agli smelters di alluminio primario, ad una serie di stabilimenti operanti nella produzione e lavorazione di alluminio, piombo, argento e zinco situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali di energia elettrica e gas;

estendere il trattamento tariffario del decreto MICA sino al 30 giugno del 2007, data entro la quale gli adempimenti relativi al processo di liberalizzazione del mercato dell'energia dovrebbero essere completati in Europa (articolo 2 del DPCM);

nell'interpretazione finora data al DPCM, non tutti gli stabilimenti beneficerebbero dell'estensione temporale della tariffa energetica speciale. In assenza di una estensione degli attuali prezzi di fornitura dell'energia elettrica, la produzione di alluminio non sarà più in condizione di operare economicamente in Italia e l'attività produttiva potrebbe essere arrestata;

impegna il Governo:

a promuovere una soluzione « ponte » che consenta l'estensione decennale del regime tariffario speciale, di cui ai provvedimenti citati, considerando la possibilità di trasferire benefici significativi anche all'industria di trasformazione.

9/5310-bis/10. Saglia.

La Camera,

premesso che:

il sistema dei trasporti nel nostro Paese è essenzialmente affidato ai mezzi su gomma;

da ciò deriva un aumento dei consumi energetici di origine petrolifera, in particolare dei carburanti per autotrazione benzina e gasolio che sono cresciuti negli ultimi cinque anni complessivamente del 13 per cento (-14 per cento la benzina, +46 per cento il gasolio);

ne consegue un maggiore inquinamento, nonostante il miglioramento della motorizzazione dei veicoli, conseguente ad un aumento del parco circolante e delle percorrenze. Tali evidenze hanno riscontrato oggettivo anche nell'aumento del traffico limitato (ZTL) o delle generiche righe blu a pagamento; sono aumentate in par-

ticolare le emissioni di CO<sub>2</sub> (+22,7 per cento) e PM 10, che in tutte le città hanno segnato sforamenti in particolare più del doppio di quelli previsti dalla legge;

L'OMS ha stimato che nelle prime otto città italiane il 4,7 per cento dei decessi annuali sono attribuibili alle polveri fini, emesse principalmente dai veicoli diesel, insieme a 1.900 ricoveri per disturbi respiratori, 2.700 per disturbi cardiovascolari, e oltre 60.000 casi di bronchiti acute e attacchi di asma nei bambini di età inferiore ai 15 anni;

quanto ai consumi di prodotti petroliferi va ricordato che l'Italia dipende dai fornitori esteri per oltre il 90 per cento;

gli operatori del down-stream segnalano che la produzione dei distillati leggeri (benzina e gasolio per auto) è al punto di saturazione e per soddisfare la crescente domanda debbono acquistare all'estero prodotti finiti non più ottenibili dalla lavorazione delle raffinerie italiane;

in tale contesto il metano utilizzato come carburante trova una maggiore e più marcata ragione d'essere sia sotto l'aspetto energetico che ambientale;

si deve precisare che dal punto di vista ambientale il metano è l'unico carburante che nasce pulito in natura senza bisogno di essere trattato per togliere benzene, zolfo e articolato, interventi di «ripulitura» necessari invece sui carburanti liquidi che poi paga il consumatore sul prezzo del carburante;

il metano per auto riduce tutti gli inquinanti regolamentati (HC, NO<sub>x</sub>, CO<sub>2</sub>) rispetto a benzina e gasolio dal 25 al 75 per cento mentre abbatte del 100 per cento quelli di zolfo, benzene e articolato;

l'attuale rete distributiva di metano per auto (470 impianti), se ci fosse domanda, potrebbe già servire un circolante di oltre 1,2 milioni di veicoli rispetto agli attuali 400.000. Con ciò si avrebbero significativi risparmi di carburanti petroliferi e conseguenti sul piano ambientale;

in ambito CE una direttiva del 2001 prevede e raccomanda per il 2020 un parco circolante europeo a metano del 10 per cento del totale. Tale raccomandazione per l'Italia significa un obiettivo di 3,5 milioni di veicoli a metano, con un risparmio ottenibile sui consumi di carburanti di origine petrolifera stimato in un 13 per cento e una correlata diminuzione delle emissioni inquinanti;

a fronte di quanto enunciato, risulta necessario alimentare la domanda per uso di autotrazione. Però gli incentivi del Governo a favore delle trasformazioni di veicoli a metano e per l'acquisto di veicoli di fabbrica non si sono rivelati strumento sufficiente: infatti il consistente risparmio che viene concesso agli automobilisti che utilizzano «diesel» (prezzo del carburante inferiore del 20 per cento a quello della benzina che si aggiunge alla maggiore resa chilometrica del 30 per cento rispetto alla benzina) distolgono l'attenzione degli automobilisti dal metano nonostante ciò sia auspicabile sotto l'aspetto ambientale per attenuare il maggiore inquinamento derivante da un sempre maggiore uso dei veicoli diesel;

impegna il Governo:

ad incentivare ulteriormente un maggiore utilizzo del metano per auto e a tal fine ad adottare iniziative normative volte a sopprimere l'importo — per gli anni 2005-2006 e 2007 — della tassa automobilistica disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 39/1953 e successive modificazioni, per i veicoli omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione a gas metano o con gas metano, se dotati di dispositivi tecnici conformi alle norme vigenti.

9/5310-bis/11. Raisi.

La Camera,

premesso che:

l'ispettorato centrale repressione frodi attraverso i propri uffici e i labora-

tori svolge un'incisiva e capillare attività di vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere le frodi nel settore agroalimentare anche in considerazione della crescente richiesta da parte dei produttori e dei consumatori di difesa della qualità delle produzioni e garanzia della sicurezza agroalimentare;

L'Ispettorato centrale repressione frodi sta attuando la riorganizzazione della propria struttura operativa, anche in applicazione della legge n. 77 del 2004, attraverso il completamento delle assunzioni di personale in modo da pervenire alla copertura dei posti in organico;

rilevato che nell'ambito dell'Ispettorato vi è una grave carenza di personale di qualifica dirigenziale in quanto più del 50 per cento dei posti in organico risultano vacanti e vengono coperti con l'attribuzione di incarichi temporanei di reggenza a funzionari di area C;

la situazione rende più difficile l'attuazione di programmi di controllo nei vari comparti del settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola, depotenziando l'azione di contrasto alle frodi e ai fenomeni di concorrenza sleale oltre che di tutela dei consumatori;

il reclutamento di nuovo personale della qualifica dirigenziale si pone come esigenza cruciale e fondamentale per completare il processo di rafforzamento della struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, per garantire un'efficace attuazione della politica sulla sicurezza agroalimentare italiana e difendere la qualità delle produzioni italiane e tutelare i consumatori;

non è possibile ricorrere alle procedure di mobilità del personale dirigenziale da altre amministrazioni in considerazione della necessità di reclutare personale in possesso di peculiari requisiti tecnici e professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ispettorato stesso,

requisiti, fra l'altro, non rinvenibili presso personale di altre Amministrazioni;

occorre pertanto autorizzare sollecitamente l'Ispettorato centrale repressione frodi all'assunzione, attraverso l'espletamento delle relative procedure concorsuali, dei dirigenti necessari a coprire le vacanze di organico;

impegna il Governo:

ad adottare entro brevissimo tempo un provvedimento legislativo anche con carattere di urgenza, che autorizzi l'Ispettorato centrale repressione frodi all'assunzione, tramite l'espletamento delle relative procedure concorsuali, dei dirigenti necessari a coprire le vacanze di organico e consentire alla struttura di poter svolgere in maniera efficace i propri compiti di difesa dei produttori del settore agroalimentare e di tutela dei consumatori.

9/5310-*bis*/12. Misuraca, Masini.

La Camera,

premesso che:

nel panorama della produzione e della distribuzione commerciale un ruolo strategico è svolto dai 39 quartieri fieristici distribuiti sul territorio nazionale, nei quali annualmente si svolgono oltre 1.000 manifestazioni di carattere internazionale, nazionale e locale, che permettono ad oltre 200.000 imprese italiane di presentare i loro prodotti a 20 milioni di operatori;

è necessario agevolare il processo di modernizzazione delle fiere italiane, indispensabile per favorire l'adeguamento di esse ai moderni circuiti economici e per permettere alle stesse di risultare competitive rispetto alle fiere straniere, alla luce anche delle recenti stime secondo le quali circa la

metà delle esportazioni italiane transita attraverso le esposizioni fieristiche;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione l'ipotesi di introdurre agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico, prevedendo in particolare che:

a) per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005 e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dagli enti fieristici, impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione e nei tre successivi, non concorra a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP;

b) detta agevolazione competa fino alla concorrenza di tali investimenti, non possa comunque eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, e debba essere espressamente richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento e di un progetto di massima degli investimenti;

c) tali investimenti consistano nella realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, nel completamento di opere sospese, nell'ampliamento, nella riattivazione e nell'ammodernamento di impianti esistenti, nonché nell'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria; gli investimenti immobiliari debbano essere limitati ai beni strumentali per natura.

9/5310-bis/13. Deodato.

La Camera,

premessi che:

la spesa farmaceutica netta a carico del Servizio sanitario nazionale nel periodo gennaio-luglio 2004 è aumentata

del +10,5 per cento rispetto ai primi sette mesi del 2003, attestandosi intorno a 7 miliardi 236 milioni di euro;

negli ultimi anni il settore farmaceutico è stato sottoposto a continue manovre di contenimento;

tali interventi con l'aggiunta dell'importante novità sancita dalla partenza, seppur in ritardo, del mercato del farmaco generico che hanno determinato:

un progressivo abbassamento dei prezzi di rimborso relativamente ai prodotti inseriti nelle liste di riferimento del Ministero della salute (prodotto *off-patent*);

un importante effetto sul contenimento della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale;

l'effetto determinato dall'introduzione del farmaco generico però si è via via indebolito sino agli ultimi dati che mettono in evidenza come al contrario l'aumento della spesa è correlato proprio ad un incremento del prezzo medio dei farmaci prescritti che a sua volta è determinato dallo spostamento delle prescrizioni verso medicinali più costosi, con minime variazioni nella composizione che non ne modificano l'effetto terapeutico. È il caso, ad esempio, dei farmaci non coperti da brevetto (generici e farmaci copia inseriti nel sistema di rimborso di riferimento) che vengono progressivamente abbandonati dai medici in favore di farmaci ancora sotto brevetto e, per questo, più costosi;

il mercato del farmaco generico ancorché partito con grande e grave ritardo (novembre 2001) rispetto agli altri paesi europei fa registrare la sua presenza sul mercato italiano con una minima quota pari a circa il 2 per cento del mercato in valore;

che come dimostrato già ampiamente in altre importanti realtà a livello continentale il farmaco generico rappresenta l'unica valida alternativa a nuovi tagli imposti al sistema farmaceutico o ad altre rinunce richieste ai cittadini (ticket e tasse);

che l'ampliamento del mercato del generico è in grado di liberare importanti risorse da destinare alla ricerca ed allo sviluppo di nuove molecole;

che per un reale e competitivo sviluppo del mercato del farmaco generico è necessario introdurre una serie di modifiche in grado di velocizzare al massimo l'immissione in commercio di tali prodotti superando così ogni eventuale impedimento burocratico in grado di interrompere tale iter con gravi ripercussioni per il contenimento della spesa farmaceutica;

impegna il Governo:

a provvedere, in maniera tempestiva e completa, alla modifica del Regolamento ministeriale sancito dalla legge n. 488 del 23 dicembre 1999, in modo tale che la ditta che ottenga l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) sia tenuta alla commercializzazione del farmaco entro tre mesi. In caso contrario subentrerà la decadenza dell'Autorizzazione e la conseguente perdita delle spese sostenute per ottenerla e non più la semplice sospensione come avviene attualmente.

Tale modifica dovrà avvenire contestualmente al recepimento della Direttiva n. 27/2004 del 31 marzo 2004 sui farmaci generici, che permette di immettere sul mercato tali farmaci immediatamente dopo la scadenza del brevetto del farmaco originatore.

9/5310-*bis*/**14**. Minoli Rota, Di Virgilio, Ercole, Castellani, Cuccu, Borriello, Stagno d'Alcontres, Palumbo, Dorina Bianchi.

La Camera,

premessi che:

la popolazione anziana del nostro paese è in forte crescita con un peso percentuale che ha già superato quello dei giovani al di sotto dei 15 anni (17,3 per cento contro il 14,5 per cento); un distacco che è destinato ad accentuarsi nel tempo;

nel prossimo decennio, ad esempio, i giovani tra i 15 e i 34 anni diminuiranno di circa 5 milioni, mentre gli anziani aumenteranno di 1,5 milioni. Nel 2030 avremo 15 milioni di anziani ultrassessantacinquenni, che rappresenteranno il 27 per cento della popolazione, e raggiungerà il 33,4 per cento nel 2050;

con l'avanzamento dell'età vi è anche il peggioramento delle condizioni di salute con tutta una serie di patologie invalidanti, disabilitanti e degenerative che portano alla non-autosufficienza;

le famiglie molto spesso non sono in grado di sostenere il carico fisico, psichico ed economico per assistere adeguatamente gli anziani disabili e non è spesso a causa di insufficienza ed inefficienza delle strutture ospedaliere e dei presidi territoriali, esse devono appoggiarsi a strutture ed associazioni che operano nel volontariato;

sarebbe auspicabile consentire e stimolare tutte le iniziative necessarie a consentire la permanenza degli anziani autosufficienti e non presso il proprio domicilio o presso il proprio nucleo familiare

valuti il Governo la possibilità di:

rendere deducibili i contributi previdenziali e le retribuzioni versate al personale addetto all'assistenza a domicilio delle persone non autosufficienti con certificazione di gravità, come previsto all'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.

9/5310-*bis*/**15**. Di Virgilio, Francesca Martini.

La Camera,

premessi che:

il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, sentiti gli altri Ministeri interessati sono impegnati in un'azione complessiva al fine di incen-

tivare l'aggregazione in rete delle piccole e medie imprese e la cooperazione interaziendale;

sono individuate misure atte alla ricognizione, alla formalizzazione, alla creazione ed al rafforzamento delle reti di imprese attraverso interventi volti a favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

per lo sviluppo dei distretti industriali sono sia necessarie per favorire sia l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed il recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati sia l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

l'economia globalizzata richiede il favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, inoltre la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

è necessario dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale e favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera e/o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singole imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva,

impegna il Governo:

ad introdurre con proprio decreto a provvedere all'istituzione, alla formalizzazione, alla creazione ed al rafforzamento delle reti di imprese.

9/5310-bis/16. Polledri, Didonè.

La Camera,

premesso che:

il Servizio sanitario nazionale provvede a trattenere mensilmente sulle competenze dovute alle farmacie, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo di sconto, una quota crescente in funzione del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, al netto dell'IVA;

a fronte di tale meccanismo di progressività degli sconti, si sono registrate dinamiche di spesa che hanno determinato una tendenza costante ad uno spostamento delle prescrizioni verso nuovi farmaci, di prezzo più elevato e pertanto sottoposti ad aliquote di sconto più pesanti;

negli ultimi sette anni l'incidenza dello sconto sulla spesa farmaceutica lorda, in particolare per effetto delle dinamiche inflazionistiche registrate nell'intero periodo, è passata dal 3,82 per cento al 5,50 per cento;

avuto riguardo a tali dinamiche il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avrebbe dovuto provvedere, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, alla revisione annuale degli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato sui quali applicare le predette aliquote;

nel periodo 1997-2003 si è registrato un tasso di inflazione effettivo pari, complessivamente, al 15,8 per cento;

invita il Governo:

a prevedere la possibilità, in sede di attuazione delle suindicate disposizioni — mediante la revisione degli intervalli di prezzo su cui operano le aliquote a titolo di sconto — di definire una indicizzazione in misura coerente con i tassi di inflazione registrati nel periodo preso in esame delle

fasce di prezzo dei medicinali sulle quali viene calcolata la quota trattenuta dal Servizio sanitario nazionale, nonché dei limiti di fatturato previsti per l'applicazione delle agevolazioni per le farmacie rurali e a basso fatturato.

9/5310-bis/**17**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Moroni.

La Camera,

premesso che:

il Governo è impegnato in un'azione di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso una gestione ottimale delle risorse terapeutiche disponibili ai fini di un contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

i farmaci OTC sono specialità medicinali di comprovata sicurezza ed efficacia, acquistabili senza bisogno di ricetta medica, per le quali è consentita la comunicazione diretta al pubblico;

i farmaci OTC non sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e costituiscono l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento di disturbi lievi e transitori;

l'attuale classificazione dei farmaci OTC non risponde alla necessità di una chiara e precisa identificazione di questi medicinali, il cui corretto ed appropriato ricorso costituirebbe un elemento di positivo contributo al contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

invita il Governo:

ad introdurre con apposita norma una classe ad hoc « D » per i farmaci OTC.

9/5310-bis/**18**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ercole.

La Camera,

premesso che:

la coltivazione della patata è presente in tutte le regioni del nostro Paese, e la possibilità di raccogliere il prodotto per 10 mesi l'anno consente all'Italia di avere una specificità che la rende unica in ambito europeo;

nonostante un costo di produzione elevato, circa 3500 euro/ha, l'offerta si è ormai consolidata in circa 2.2-2.3 milioni di tonnellate, per una PLV di circa 600 milioni euro, che consente di dare importanti risposte sotto l'aspetto socio-economico ai produttori, soprattutto nelle aree marginali e meridionali, sia per le imprese agricole che per l'ampio indotto ad esse collegato (associazionismo, cooperazione, commercio e industria di trasformazione);

il settore della patata è l'unico tra i grandi comparti agricoli non ancora disciplinato da una specifica organizzazione comune di mercato, e ciò costituisce motivo di incertezza per tutte le componenti della filiera, ancor più oggi con l'allargamento dell'Unione europea a 25;

dal 1989 ha sempre beneficiato di interventi nazionali tesi a favorire la stipula di accordi interprofessionali per il prodotto destinato alla trasformazione industriale e lo stoccaggio presso strutture di conservazione ad alta tecnologia, garantendo così un'equilibrata offerta del prodotto sul mercato per dodici mesi all'anno e riducendo notevolmente i rischi di crisi che caratterizzavano il comparto negli anni precedenti;

al fine di rendere possibile una corretta programmazione degli investimenti, sempre più volti alla qualificazione del prodotto (anche attraverso l'introduzione della rintracciabilità di filiera) prevenendo altresì eventuali perturbazioni di mercato nel settore delle patate nel prossimo triennio 2005-2007, sarebbe oppor-

tuno mettere a disposizione del comparto pataticolo, settore non regolamentato da propria OCM, risorse adeguate,

impegna il Governo:

a disporre anche per Il triennio 2005-2007 della copertura finanziaria per i necessari interventi annualmente previsti con adeguati finanziamenti per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 così come avvenuto negli anni trascorsi. Tali interventi risultano compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Tale compatibilità si evidenzia peraltro dalla circostanza che nel corso di questi anni la Commissione europea non ha posto alcun divieto al loro sostegno, pur non avendo provveduto a dotare il comparto di una propria OCM.

9/5310-bis/**19**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). de Ghislanzoni Cardoli.

La Camera,

premesso che:

le misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dotata della vite di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2000 non sono risultate sufficienti a risolvere una situazione fitosanitaria che per molti imprenditori agricoli, in specie nelle regioni settentrionali, continua, ancora oggi, ad essere di particolare gravità;

il permanere della situazione di cui sopra contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso il ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive da parte degli imprenditori interessati;

impegna il Governo:

a proseguire gli interventi di risanamento di cui alla legge 1° luglio 1997, n. 206, allo

scopo prevedendo uno specifico finanziamento per un periodo di almeno tre anni della legge medesima.

9/5310-bis/**20**. Francesca Martini.

La Camera,

premesso che:

gli interventi di risanamento delle aree colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora, previsti ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206 non sono risultati sufficienti a risolvere una situazione fitosanitaria che per molti imprenditori agricoli, in specie nelle regioni settentrionali, continua, ancora oggi, ad essere di particolare gravità,

il permanere della situazione di cui sopra contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso il ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive da parte degli imprenditori interessati;

impegna il Governo:

a proseguire gli interventi di risanamento di cui alla legge 1° luglio 1997, n. 206, allo scopo prevedendo uno specifico finanziamento per un periodo di almeno tre anni della legge medesima.

9/5310-bis/**21**. Stucchi.

La Camera,

premesso che:

nelle estati degli ultimi due anni numerose imprese agricole ed agroalimentari ad Nord, hanno patito gli effetti di gravi e, per intensità, straordinarie calamità di natura meteorologica;

che, a seguito delle avversità meteorologiche di cui sopra molte imprese non sono ancora riuscite a realizzare il

ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive;

invita il Governo:

a prevedere uno specifico intervento finalizzato a favorire il ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive in favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei comuni del Nord colpite dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni.

9/5310-bis/**22**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Luciano Dussin.

La Camera,

premesso che:

le attività agricole per i rapporti che le legano all'ambiente ed al territorio presentano peculiarità tali da renderla sostanzialmente diversa dalle altre attività economiche e da giustificare la necessità di specifici interventi pubblici di sostegno;

l'applicazione, agli agricoltori, di un regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce una delle tradizionali forme di intervento in favore del settore;

oramai da cinque anni, il regime speciale dell'IVA è soggetto a proroga annuale, generando una situazione di provvisorietà che, di fatto, si traduce in una permanente incertezza che non consente agli agricoltori di disporre dei riferimenti necessari per programmare al meglio le loro attività;

invita il Governo:

a ripristinare le agevolazioni sull'IVA in materia di agricoltura trasformando il regime da speciale in ordinario, al fine di evitare l'incertezza provocata nel settore da un susseguirsi di proroghe annuali.

9/5310-bis/**23**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fontanini.

La Camera,

premesso che:

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è una imposta, la cui corretta applicazione richiede che il calcolo della base imponibile avvenga attraverso la differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e la somma degli acquisti soggetti a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

nel settore agricolo, per l'esistenza di un regime speciale per l'IVA e del conseguente esonero dall'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria è, di fatto, impossibile giungere alla corretta determinazione della base imponibile, ai fini dell'applicazione dell'IRAP;

stante l'impossibilità di determinare la corretta base imponibile ai fini IRAP, l'onerosità dell'applicazione di tale imposta al settore agricolo è stata limitata attraverso il contenimento dell'aliquota, prorogata di anno in anno al livello provvisorio dell'1,9 per cento, inferiore a quello che era, inizialmente, previsto per l'imposta a regime (4,25 per cento);

l'applicazione di una aliquota agevolata consente di limitare l'onerosità dell'imposta, ma non risolve il problema della sua applicazione al settore agricolo che, per quanto sopra, è riconducibile alla determinazione della base imponibile;

invita il Governo:

a consolidare l'aliquota IRAP sull'attuale livello dell'1,9 per cento e prevedere, in ogni caso, un piano di progressiva e significativa riduzione nell'ambito del più generale programma di riduzione delle imposte.

9/5310-bis/**24**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Didonè.

La Camera,

premessi che:

la presenza delle attività umane e, in specie di quelle agricole, è di fondamentale importanza ai fini della tutela e della valorizzazione delle risorse economiche sociali ed ambientali delle aree montane;

le azioni volte alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio sono, da tempo, considerate prioritarie nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale e regionale promosse dall'Unione europea nel quadro delle attività dei fondi a finalità socio-strutturale;

le misure a sostegno dello sviluppo delle aree meno favorite e, più in genere, di quelle caratterizzate da situazioni di particolare svantaggio, quali le aree montane rivestono primaria importanza, ai fini del perseguimento del più generale obiettivo dell'integrazione economica e sociale e, quindi, della riduzione degli squilibri interni al Paese;

invita il Governo:

a prevedere la concessione di specifiche agevolazioni fondate sull'eliminazione dell'accisa sul gasolio destinato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile da parte degli imprenditori agricoli che operano nei piccoli comuni montani con meno di 5000 abitanti.

9/5310-bis/**25**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Caparini.

La Camera,

premessi che:

il Governo è impegnato in un'azione di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso una gestione ottimale delle risorse terapeutiche disponibili ai fini di un contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

i farmaci OTC sono specialità medicinali di comprovata sicurezza ed efficacia, acquistabili senza bisogno di ricetta medica, per le quali è consentita la comunicazione diretta al pubblico;

i farmaci OTC non sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e costituiscono l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento di disturbi lievi e transitori;

l'attuale classificazione dei farmaci OTC non risponde alla necessità di una chiara e precisa identificazione di questi medicinali, il cui corretto ed appropriato ricorso costituirebbe un elemento di positivo contributo al contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad individuare modalità opportune affinché l'Agenzia Italiana del farmaco adotti misure che consentano l'utilizzo esteso dei marchi per le specialità medicinali e la registrazione come OTC in Italia anche di quei farmaci che già lo sono in almeno due Paesi dell'Unione europea.

9/5310-bis/**26**. Rizzi.

La Camera,

premessi che:

nelle regioni del Nord e, in specie in Veneto e Lombardia, si concentra più del 25 per cento della produzione europea (UE a 15) di carni avicole;

gli allevamenti veneti e lombardi furono duramente colpiti dall'epidemia di influenza aviaria del 2000, le cui conseguenze non sono ancora oggi superate, anche a causa dell'incompleto intervento di parte pubblica che, pure, ai sensi della legge 218/1998, avrebbe dovuto essere pronto ed adeguato;

impegna il Governo:

a completare gli interventi in favore delle imprese colpite dall'influenza aviaria, al

fine di consentire il ripristino delle condizioni economiche, produttive e strutturali preesistenti l'epidemia stessa, prevedendo uno specifico finanziamento per un periodo di almeno 3 anni.

9/5310-*bis*/**27**. Bricolo.

La Camera,

premessi che:

la riforma delle norme nazionali di attuazione del regime comunitario delle quote latte, realizzata lo scorso anno, a seguito della conversione in legge 119/2003 del decreto-legge 49/2003 ed entrata « a regime » all'inizio dell'anno in corso, non ha consentito il superamento del complesso dei problemi pregressi accumulatisi nel corso di quasi un ventennio durante il quale l'Italia è stata gravemente inadempiente in materia di applicazione del suddetto regime comunitario;

la previsione, delineata a seguito della recente riforma della politica agricola comunitaria, di confermare fino al 2013 il regime delle quote per il settore lattiero caseario e l'ampliamento a nuovi Paesi membri dell'Unione europea accrescono il disagio dei produttori italiani che si trovano costretti a misurarsi, da un lato con il problema della storica insufficienza dei quantitativi assegnati e, dall'altro lato, con una crescente concorrenza all'interno del mercato europeo;

invita il Governo:

ad espletare ogni tentativo, affinché nelle competenti sedi comunitarie, sia riaperta la questione dell'attribuzione all'Italia di un quantitativo nazionale in linea rispetto al nostro potenziale produttivo ed al fabbisogno di latte sul mercato interno nazionale.

9/5310-*bis*/**28**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Vascon.

La Camera,

premessi che:

la provincia di Siracusa è stata esclusa dalla possibilità di diventare sede di un « polo sanitario di eccellenza » per la cura delle patologie (tumori e malformazioni prenatali in particolare) derivanti dalla presenza dell'area petrolchimica Augusta-Priolo-Melilli;

nell'accordo concluso dal ministero con i presidenti delle regioni Sicilia e Calabria rientra invece la realizzazione di poli di eccellenza a Messina;

la proposta di realizzazione di un centro di diagnosi e cura dei tumori a delle malformazioni prenatali a Siracusa si ispira anche alla specificità del territorio che ha una documentata incidenza di patologie legate alla presenza del polo petrolchimico, già dichiarato area ad alto rischio ambientale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le scelte compiute prevedendo anche la costituzione di un centro di eccellenza con la specificità della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei tumori e delle malattie legate all'area industriale della provincia di Siracusa.

9/5310-*bis*/**29**. Giuseppe Gianni.

La Camera

premessi che:

i contratti d'area, strumento negoziale definito nella legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono nati per recuperare, bonificare e riconvertire la produzione di vaste aree industriali dismesse e sono collocati in territori segnati da rilevanti dismissioni di grandi impianti industriali chimici e siderurgici, con tutte le conseguenti difficoltà di riconversione settoriale e di riqualificazione ambientale;

tali strumenti hanno avuto i propri punti di forza nella disponibilità di terreni attrezzati, nella competitività dei costi d'acquisto di capannoni e/o lotti industriali, nelle semplificazioni previste in termini di autorizzazioni e concessioni, nella disponibilità di risorse umane e nella competitività del costo del lavoro;

tra i punti di debolezza, invece, va annoverata prioritariamente la diffusa carenza infrastrutturale che contraddistingue le realtà territoriali su cui si sono insediati gli strumenti in questione. Essi, infatti, pur avendo previsto agevolazioni, non soltanto finanziarie, per le imprese che si sono insediate, non hanno erogato alcuna risorsa che servisse a potenziare i territori ospitanti in materia di infrastrutture e di compatibilità socio-ambientale;

in conseguenza di quanto premesso, nei comuni dove si sono insediati i C.d.A., alcuna risorsa è stata destinata per realizzare e/o potenziare le infrastrutture viarie necessarie, per adeguare le condutture fognarie comunali e/o i depuratori, per potenziare i servizi alle imprese o per offrire servizi socio-sanitari adeguati alle imprese ed agli operatori insediatisi;

non sono state potenziate, inoltre, le difese contro i possibili fenomeni naturali (erosione delle coste che, in qualche caso, mettono a rischio gli insediamenti) o contro i fattori inquinanti, né sono state destinate risorse per l'attivazione dei Protocolli di legalità che, però, sono stati ritenuti ineludibili al fine dell'attivazione stessa degli strumenti;

in questa situazione si accentua il rischio di una frattura tra le aree industriali e i territori circostanti e che non si offrono alle imprese stesse condizioni infrastrutturali e di sicurezza idonee, soprattutto in quei territori più esposti al rischio criminalità;

occorre subito fornire concrete risposte per lo sviluppo futuro di tutti gli insediamenti in questione, dei territori in

cui gli stessi sono insediati e dei lavoratori che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, onde assicurare la compatibilità socio-ambientale dei contratti d'area, previsti dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione ai territori interessati, ulteriori strumenti agevolativi per i Comuni in cui sono localizzate le attività produttive di cui al citato strumento di programmazione negoziata, finalizzati all'attuazione dei protocolli di legalità allegati al C.d.A. alla realizzazione di nuove infrastrutture e al miglioramento di quelle esistenti.

9/5310-*bis*/30. Naro.

La Camera,

premessi che:

il processo avviato con la Conferenza euromediterranea dei ministri degli esteri, tenutasi a Barcellona nel 1995, al fine di creare legami forti e durevoli tra i Paesi del Mediterraneo, attraverso una politica di interdipendenza, fondata sull'uguaglianza, sulla reciprocità e sulla mutua responsabilità, ha assunto una rilevante importanza politica;

il bacino del Mediterraneo descrive una area geopolitica le cui tensioni per le caratteristiche culturali ed i trascorsi storici che le ispirano necessitano di peculiari condizioni di partenariato tra le nazioni ed i popoli;

l'approssimarsi della scadenza dell'istituzione dell'area di libero scambio che attraverso la creazione di nuove opportunità di investimento nell'ambito di una cooperazione internazionale determinerà condizioni ideali alla crescita sociale ed economica e che l'Unione europea non potrà mantenere ed accrescere la propria prosperità se non sarà in grado di fornirne lo sviluppo anche nei paesi che si trovano nelle immediate vicinanze, contribuendo a riequilibrare le più evidenti disparità;

nei ultimi anni numerosi soggetti pubblici e privati hanno manifestato interesse all'area del Mediterraneo investendo risorse economiche e culturali e hanno evidenziato, pur nel raggiungimento di risultati anche apprezzabili, una carenza di coordinamento politico, che provoca una dispersione e discontinuità nelle loro attività;

l'associazione parlamentari euro-mediterranei, l'associazione nazionale dei comuni italiani, l'unione delle università del Mediterraneo costituiscono un comitato aperto ai soggetti istituzionalmente riconosciuti al fine di creare momenti di partenariato politico e culturale per sollecitare quelle sinergie che consentono di realizzare nuove opportunità di investimento e di migliorare la qualità degli interventi nei paesi dell'area del Mediterraneo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di partecipare direttamente alla realizzazione di manifestazioni politiche e culturali nell'area del bacino del Mediterraneo al fine di agevolare il dialogo interreligioso e le relazioni interculturali per rilanciare nuove forme di cooperazione e partenariato, a partire dalla organizzazione della manifestazione « Luci dal Mediterraneo » giunta alla sua IV edizione.

9/5310-bis/31. Grillo.

La Camera,

premessi che:

il programma di costruzione degli edifici da assegnare ai profughi, ai sensi dell'articolo 18 e segg. della legge 137/52, è stato riproposto negli esercizi 1957-58 1959-60 dall'articolo 4 della legge 173/58 e per gli esercizi 1960-61, 1962-63 dall'articolo 5 della legge 1219/60;

l'obbligo invece di riserva dei posti, di cui all'articolo 17 della legge 137/52, è stato dapprima prorogato con l'articolo 3 della legge 173/78 ed infine introdotto

come precetto di efficacia permanente dell'articolo 34 della legge 763 del 26 dicembre 1981 alla cui stregua « la regione territorialmente competente riserva a favore dei profughi un'aliquota di alloggi compresa da i programmi di intervento in materia di edilizia economica popolare non inferiore al 15 per cento. In tale contesto normativo si sono inserite la legge 865/71 e i decreti del Presidente della Repubblica n. 1036/72 e n. 1037/72;

tali norme hanno normato pure il destino dei profughi, nel senso che le due provvidenze dei profughi, disciplinate dalla legge 137/52 — originariamente distinte: sono state unificate nell'unica forma della riserva (ex articolo 17);

con l'articolo 1 comma 24 della legge 560/93 che consentiva la vendita degli alloggi di edilizia economica popolare a favore degli assegnatari, è stata prevista, per la particolare categoria dei profughi, la possibilità di acquisizione degli stessi, alle condizioni di particolare favore e cioè il 50 per cento del costo di costruzione;

in senso contrario, a tale possibilità, si era espressa la Corte di cassazione con decisione 13949 del 13 dicembre 1999 la quale aveva affermato che la possibilità di acquisizione del bene alle condizioni di miglior favore può essere interpretata solo nel senso che, a quel trattamento, hanno diritto solo i profughi assegnatari degli alloggi realizzati e costruiti per loro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della legge n. 137 del 1952;

nel comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 388 del 2000 è prevista la proroga sino al 30 dicembre 2005 del termine per le domande di cessione in proprietà di alloggi di profughi di cui all'articolo 1, 17-18 della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni nonché all'articolo 1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993 n. 560;

il comma, inoltre, prosegue nel senso che le disposizioni relative al prezzo degli alloggi (50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio) « si applica

a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 137 del 1952 e successive modificazioni »;

per chiarire ulteriormente la problematica, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2002 ha ribadito questi concetti e ha chiarito che con l'articolo 45 comma 3 della legge 13 dicembre 2000 n. 388 si era inteso estendere la facoltà di acquisto alle condizioni di miglior favore a tutti gli alloggi realizzati a favore dei profughi, sia ai sensi dell'articolo 18 sia ai sensi dell'articolo 17 (e cioè in quota di riserva);

successivamente con l'articolo 4 comma 223-224-225 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 si è ritenuto di apportare quei chiarimenti necessari per risolvere i problemi che erano stati sollevati dagli ex I.A.C.P. nonché per conferire chiarezza in materia.

tuttavia, ben lungi dall'operare chiarimenti, le nuove norme hanno fatto sorgere un nuovo contenzioso, tant'è vero che Federcasa, e cioè l'associazione che riunisce tutti gli ex Istituti autonomi case popolari, l'ha interpretata nel senso esattamente opposto a quello che era l'intendimento del legislatore e che era stato recepito, per l'appunto, nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2002;

tutto ciò premesso e considerato;

impegna il Governo:

ad emanare, nel più breve tempo possibile, norme finalizzate a chiarire e ad integrare sia l'articolo 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 commi 223, 224 e 225 sia le altre norme disciplinatiti la materia degli immobili dei profughi per risolvere i seguenti problemi:

1) rendere effettivo il diritto di tutti i profughi ad acquisire alle condizioni di miglior favore di cui al comma 24 articolo 1 della legge n. 560 del 1993 gli alloggi che, a prescindere dalla data di costruzione, dalla natura dell'ente proprietario dell'immobile e dalla legge di finanzia-

mento, abbiano ottenuto in assegnazione o siano stati ad essi riservati ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 137 del 1952 e successive modificazioni nonché l'articolo 34 della legge n. 763 del 1981;

2) che tale diritto venga esteso anche ai familiari conviventi nonché ai loro eredi;

3) che venga prorogato il termine previsto per la domanda di acquisizione degli immobili ubicati nell'intero territorio nazionale almeno sino al 31 dicembre 2008, prorogando il termine che attualmente l'articolo 45 comma III della legge n. 388 del 2000 ha stabilito nel 30 dicembre 2005;

4) che vengano emanate disposizioni chiarificatrici per quanto concerne il vincolo di destinazione d'uso gravante sugli immobili realizzati o assegnati ai profughi, a prescindere dall'anno di costruzione, dall'ente proprietario ovvero dalla relativa legge di finanziamento, statuendo che tale vincolo di destinazione non può essere modificato, tranne nel caso in cui risultino liberi e ben tre bandi di concorso riservati alla categoria dei profughi siano andati deserti;

5) per quanto concerne gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, affinché venga individuata nella Federazione degli esuli, l'ente deputato a individuare l'associazione ad essa aderente, avente personalità giuridica, come il soggetto titolato a richiedere l'acquisto di tali immobili.

9/5310-bis/32. Leone Annamaria.

La Camera,

premesso che:

Le imprese siciliane impiegate nel settore ortofrutticolo e dell'uva da tavola incontrano già da alcuni anni serie difficoltà, acuita dal recente ingresso nell'Unione europea dei nuovi Paesi del bacino mediterraneo, la cui economia è fondata prevalentemente sulle produzioni

agricole, frutticole e sull'esportazione di uva da tavola e dall'incremento delle importazioni di frutta dalla Cina;

invita il Governo:

a prevedere l'adozioni di provvedimenti idonei a consentire maggiori agevolazioni sia alle imprese ortofrutticole che a quelle impegnate nella produzione di uva da tavola, anche attraverso la visualizzazione dei prezzi all'origine nei punti vendita al dettaglio, il rifinanziamento dei contratti di programma e di interventi per il rinnovamento degli impianti di coltivazione di uva da tavola nei territori I.G.P. (indicazione geografica protetta), controlli più severi sulla qualità e sulla sicurezza alimentare dei prodotti e l'abbattimento dei contributi previdenziali, costi di trasporto e di imballaggi.

9/5310-bis/**33**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Drago.

La Camera,

premesso che:

il Governo è impegnato in un'azione di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso una gestione ottimale delle risorse terapeutiche disponibili ai fini di un contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

visto che i farmaci OTC sono specialità medicinali di comprovata sicurezza ed efficacia acquistabili senza bisogno di ricetta medica, e per le quali è consentita la comunicazione diretta al pubblico e che i farmaci OTC non sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, e costituiscono l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento di disturbi lievi e transitori;

considerato che l'attuale classificazione dei farmaci OTC non risponde alla necessità di una chiara e precisa identificazione di questi medicinali, il cui corretto e appropriato ricorso costituirebbe un ele-

mento di positivo contributo al contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

invita il Governo:

ad introdurre con apposita norma una classe ad-hoc per i farmaci OTC, e ad individuare modalità opportune affinché l'Agenzia italiana del Farmaco adotti misure che consentano l'utilizzo esteso dei marchi per le specialità medicinali e la registrazione come OTC in Italia anche di quei medicinali che già lo sono in almeno due Paesi dell'Unione europea.

9/5310-bis/**34**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Dorina Bianchi, Maninetti, Lucchese, Peretti.

La Camera,

premesso che:

in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il comma 16 dell'articolo 3 della legge 350 del 24 dicembre 2003 stabilisce che le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

il successivo comma 18 del medesimo articolo definisce quelle che possano essere considerate spese per investimenti e quindi finanziabili attraverso l'indebitamento;

in particolare la lettera *d*) del comma 18 inserisce tra le spese anche quelle relative agli « oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale »;

non è tuttavia chiarito se il concetto di investimento possa avere un significato più ampio intendendosi con esso ricomprendere qualsiasi fattore che con-

tribuisce alla crescita del capitale reale di una collettività sia in senso materiale che immateriale;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti onde evitare che la realizzazione di progetti di natura culturale siano resi impossibili a causa dell'applicazione da parte della Cassa depositi e prestiti di una interpretazione restrittiva del principio di cui ai commi citati in premessa, eliminando pertanto un freno alla crescita del patrimonio culturale, sociale, educativo e ambientale di una popolazione e di un territorio.

9/5310-bis/**35**. Giuseppe Drago.

La Camera,

esaminato l'AC n. 5310-bis, recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge finanziaria 2005);

tenuto conto che la legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosiddetta « legge Galli », recante « disposizioni in materia di risorse idriche », con lo scopo di riorganizzare il sistema dei servizi idrici in Italia ed assicurare l'integrazione territoriale e funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato, ha previsto la costituzione di ambiti territoriali ottimali – ATO – e la gestione in forma unitaria dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

considerato che, nonostante siano passati 10 anni dall'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e nonostante in essa fossero previsti termini perentori di sei mesi, la riforma non è stata ancora completata e ciò dimostra la necessità, di interventi immediati diretti a colmare le lacune legislative e le storture riscontrate nell'applicazione della legge stessa che impediscono di gestire meglio la risorsa acqua e ottimizzare il servizio idrico;

tenuto conto che la stessa legge n. 36 del 1994, all'articolo 9, concernente la disciplina della gestione del servizio idrico integrato, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, prevede la possibilità della gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme di gestione, previo coordinamento dei gestori, a livello di ambito ottimale, da parte di un unico soggetto;

tenuto conto altresì che soprattutto nei piccoli comuni delle realtà montane alpine e appenniniche, spesso composti da frazioni sparse sul territorio, ove gli acquedotti comunali e i fontanili sono comunemente gestiti in economia, si riscontrano le maggiori difficoltà di applicazione di una rigida disciplina sul gestore unico dell'ATO, mettendo in difficoltà le amministrazioni comunali e rendendo critica la situazione di gestione per i cittadini utenti del servizio idrico;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione un intervento legislativo di modifica della legge Galli che consenta una gestione integrata del servizio idrico più consona alle esigenze dei piccoli comuni di montagna, assicurando comunque la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.

9/5310-bis/**36**. Guido Rossi, Parolo.

La Camera,

esaminato l'AC n. 5310-bis, recante « disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (legge finanziaria 2005);

tenuto conto che lo svolgimento dei mondiali di sci del 2005 nella Valtellina rappresenta, per la Valtellina e per la regione Lombardia, non solo un'occasione sportiva ma anche un'ulteriore possibilità

di crescita dell'area dal punto di vista infrastrutturale, turistico e di immagine;

considerato che per la migliore riuscita del progetto sportivo si stanno già impegnando tutte le realtà locali, regione, provincia, comuni, comunità montana e anche privati sponsorizzatori, che con tutte le risorse disponibili appoggiano l'organizzazione dell'evento;

tenuto conto che nonostante le risorse fino ad oggi messe a disposizione, sia da parte dello Stato sia da parte della regione, per assicurare la realizzazione delle infrastrutture funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali, la Valtellina è ancora penalizzata da una viabilità assolutamente inadeguata e dalla mancanza di vie di comunicazione con i territori oltre confine e con la rete autostradale nazionale ed europea;

tenuto conto altresì che soprattutto le strade statali 36 e 38, che raggiungono il collasso già con gli incrementi del traffico del fine settimana, si dimostrano attualmente insufficienti a sopportare le punte di traffico conseguenti allo svolgimento di un evento sportivo così importante come quello dei mondiali di sci;

considerato che l'accessibilità alla Valtellina rientra tra le opere di importanza strategica della legge obiettivo come da delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001;

tenuto conto che i progetti per la nuova strada statale 38, tratto Colico-Tartano, è in fase di definitiva approvazione e di completamento dell'istruttoria speciale ex « Legge obiettivo » presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti ad inserire le opere viarie della Valtellina in un quadro di finanziamento di opere statali, al fine di garantire le risorse necessarie per poter procedere all'appalto del 1° lotto funzionale delle

infrastrutture indispensabili al regolare svolgimento dei campionati mondiali di sci del 2005.

9/5310-*bis*/**37**. Parolo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 comma 29 della legge finanziaria tutt'ora in discussione ha prorogato per l'anno 2005, per i lavoratori frontalieri in attività di servizio, una deduzione fiscale, già prevista all'articolo 2, comma 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289;

impegna il Governo:

ad estendere per motivi di equità e giustizia fiscale detta deduzione agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza ed oggi esclusi.

9/5310-*bis*/**38**. Bornacin.

La Camera,

premesso che in Italia la percentuale degli studenti universitari laureati è del 9 per cento mentre la media europea è del 23 e che i fondi della legge n. 390 del 1991 vengono usati per borse di studio senza un rientro delle somme versate,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di istituire un fondo rotativo per finanziare la concessione di prestiti d'onore agli studenti universitari che abbiano superato gli esami dell'anno precedente.

9/5310-*bis*/**39**. (nuova formulazione)  
Buontempo.

La Camera,

in considerazione del fatto che lo sport italiano viene sostenuto dal contributo decisivo delle circa 100.000 società

sportive dilettantistiche, e dalle centinaia di migliaia di volontari che le animano e in considerazione del fatto che tali società operano in condizioni finanziarie di grande difficoltà si invita il Governo a proporre al CONI di destinare non meno del 50 per cento dei contributi aggiuntivi previsti dall'emendamento del Governo per le attività dilettantistiche.

9/5310-bis/40. Paolone, Lolli.

La Camera,

ricordato che:

la conclusione del servizio obbligatorio di leva ha fatto venir meno l'assistenza degli accompagnatori militari per i grandi invalidi;

lo Stato si è fatto carico di tale problema tramite l'approvazione della legge 27 dicembre 2002, n. 288 («Provvidenze in favore dei grandi invalidi»), che concede un assegno mensile sostitutivo di 878 euro;

la legge prevede la successiva estensione dell'assegno sostitutivo a tutti coloro che fruivano dell'accompagnatore militare;

a tal fine, è necessario reperire risorse aggiuntive per finanziare l'apposito fondo costituito dall'articolo 2 della medesima legge;

invita il Governo:

a promuovere iniziative per garantire l'aumento degli stanziamenti dedicati alla categoria dei grandi invalidi, rifinanziando la citata legge n. 288 del 2002, ovvero ad introdurre e agevolare forme alternative di assistenza.

9/5310-bis/41. (Testo modificato nel corso della seduta). Campa.

La Camera,

premesso che:

per consentire all'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina,

impegna il Governo:

a stanziare un contributo a favore di ANAS Spa per permettere tale inizio.

9/5310-bis/42. Scherini.

La Camera,

in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2005,

impegna il Governo:

a sostenere una politica fiscale a favore delle famiglie che mantengono ed assistono al loro interno persone con disabilità gravi e gravissime come definite dalla legge n. 104.

9/5310-bis/43. Castellani.

La Camera,

invita il Governo:

a definire i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comma 6 e 7, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti *hardware* e *software* del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, commi 3 e 4, tali da assicurarne la controllabilità a distanza indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno

poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.

9/5310-bis/**44**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gianfranco Conte.

La Camera,

premesso:

il tradizionale impegno a favore dell'economia triestina e giuliana;

le difficoltà derivanti dal recente ingresso della Slovenia nell'Unione europea, che determina la delocalizzazione di imprese e condizioni di sfavore per l'economia triestina e giuliana;

invita il Governo:

a reintegrare nei tradizionali termini e quantitativi lo stanziamento triennale per il « Fondo Trieste » ed il « Fondo Gorizia » di cui alla legge istitutiva del fondo stesso.

9/5310-bis/**45**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Menia, Romoli.

**NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO  
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2005-2007 (5311-BIS)**

**(A.C. 5311-bis – Sezione 1)**

**ART. 2. (Modificato)**

1. Dopo il comma 36 aggiungere il seguente comma:

« 36-bis. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziare su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità revisionali di base ».

**ART. 10 (Modificato)**

1. Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

« 8-bis. Nello stato di previsione, della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999, come da ultimo determinate dal comma 207 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assumono una autonomia evidenziazione contabile ».

**ART. 16 (Sostituito)**

*(Totale generale della spesa).*

1. È approvato, in euro 643.024.696.365 in termini di competenza ed in euro 661.615.895.929 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.

**ART. 18 (Modificato)**

1. Dopo il comma 24 aggiungere il seguente comma:

« 24-bis. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente: Le somme di cui al comma 38 lettera *b*), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono versate direttamente ai bilanci dai predetti ».

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,08

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0005480\*